



# COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

## PROVINCIA DI PADOVA

**COPIA**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 73 del 20-11-2020

OGGETTO	REVISIONE E MODIFICA DEL PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2020/2022 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 7 DEL 21.01.2020 IN APPLICAZIONE DELL'ART. 33-BIS DEL D.L. N. 34/2019 E DEL D.M. 17 MARZO 2020 AVENTE AD OGGETTO "MISURE PER LA DEFINIZIONE DELLE CAPACITÀ ASSUNZIONALI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEI COMUNI".
---------	---

Oggi **venti** del mese di **novembre** dell'anno **duemilavent**i alle ore 12:05, convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
BUOSO ALESSANDRA	SINDACO	Presente in videoconferenza
BACCAGLINI GIAMPAOLO	VICESINDACO	Presente in videoconferenza
SCARIETTO STEVE	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
BEDON IVO	ASSESSORE	Assente
MAGAGNA RAFFAELLA	ASSESSORE	Presente in videoconferenza

4	1
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario. Dott. Mecca Virgilio.

BUOSO ALESSANDRA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL SINDACO

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	REVISIONE E MODIFICA DEL PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2020/2022 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 7 DEL 21.01.2020 IN APPLICAZIONE DELL'ART. 33-BIS DEL D.L. N. 34/2019 E DEL D.M. 17 MARZO 2020 AVENTE AD OGGETTO "MISURE PER LA DEFINIZIONE DELLE CAPACITÀ ASSUNZIONALI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEI COMUNI".
---------	---

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTO** l'art. 43 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 secondo il quale, fino alla data di scadenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, la Giunta Comunale può, anche in mancanza di apposito regolamento, riunirsi in modalità di videoconferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità fissati dal sindaco, purché il sistema di svolgimento della seduta in videoconferenza consenta di identificare con certezza gli assessori e sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e l'esercizio, da parte del Segretario comunale, della funzione di assistenza e di verbalizzazione delle stesse;

**II SINDACO**, a tal fine, precisa:

- per la riunione della presente seduta, in modalità di videoconferenza, si usa una delle piattaforme informatiche di videochiamata usualmente disponibile in tutti gli smartphone, a disposizione degli assessori, che consente il riconoscimento facciale e vocale e, quindi, l'identificazione da parte del Segretario comunale;
- le proposte di cui alla presente seduta sono state inviate agli assessori per e.mail almeno due ore prima;

**DATO ATTO** che il Segretario comunale avvia la seduta con videochiamata e identifica negli assessori Geom. Giampaolo Baccaglioni, Sig.ra Magagna Raffaella, Ing. Steve Scarietto i componenti la giunta collegati telematicamente che, unitamente, al Sindaco Ing. Buoso Alessandra, determinano la presenza del numero legale per la validità della presente seduta;

**PREMESSO** che:

- ✓ •l'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- ✓ •l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- ✓ •l'art. 89 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

**PRESO ATTO** che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

**PREMESSO** che:

- ✓ con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 20/09/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022, nonché con la successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 29/02/2020,

dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022;

- ✓ con deliberazione consiliare n. 6 del 29/02/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022;
- ✓ con deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 25/03/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il piano integrato della performance 2020/2022, piano dettagliato degli obiettivi e Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020/2022;

**PREMESSO** inoltre che con propria deliberazione n. 7 del 21.01.2020 si era provveduto ad approvare il piano dei fabbisogni di personale del Comune di Anguillara Veneta, il quale prevedeva quanto segue:

- 1) la **dotazione organica**, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1 commi 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., al netto delle componenti escluse, è pari a **Euro 645.810,84** e che le **spese programmate per l'anno 2020** sono pari ad **Euro 488.928,25**;
- 2) nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2020/2022, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, in premessa esplicitati, vengono previste:

**per l'anno 2020:**

- a) assunzione o sostituzione di tutto il personale cessato o che cesserà nei limiti fissati dalla normativa vigente;
- b) assunzione di n. 1 Istruttore Tecnico - cat. C, da destinare all'Area Tecnica, da realizzarsi in primo luogo mediante l'utilizzo della procedura di mobilità volontaria, in secondo luogo, qualora l'esito della procedura di mobilità volontaria si rivelasse infruttuoso attraverso il ricorso all'utilizzo di graduatoria concorsuale approvata da altro Comune, ed infine mediante l'esperimento di un concorso pubblico, che comporta una spesa annua di Euro 35.261,83, oneri riflessi e IRAP compresi, dando atto che tale spesa non intacca la capacità assunzionale se si procede con mobilità da altro Ente soggetto a limitazioni, già compresa nella spesa del personale prevista nel bilancio di previsione 2020;

**per gli anni 2021 e 2022:**

la sostituzione del personale a tempo indeterminato che cesserà nei limiti della legislazione vigente al tempo;

- 3) la **capacità assunzionale dell'Ente**, tenuto conto dei resti assunzionali, per l'anno 2020, è pari ad Euro 64.046,33 (corrispondente alla somma del 60% della spesa per il trattamento tabellare iniziale più l'indennità di comparto e di vacanza contrattuale delle cessazioni intervenute nell'anno 2014 pari ad Euro 0,00, del 25% della spesa relativa alle cessazioni intervenute nel 2015 pari ad Euro 5.436,87 e del 75% delle cessazioni intervenute nel 2016 pari ad Euro 19.479,00, del 75% delle cessazioni intervenute nel 2017 pari ad Euro 16.339,86, del 100% delle cessazioni intervenute nel 2018 pari ad Euro 22.790,60, e del 100% delle cessazioni intervenute nel 2019 pari ad Euro 24.264,23) più oneri riflessi ed IRAP per Euro 23.319,27, per un totale complessivo di Euro 87.365,59;

**VISTI:**

- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2001, il quale stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, che ha previsto il nuovo Piano triennale dei fabbisogni, nel cui ambito deve essere verificata l'eventuale presenza di eccedenze di personale e deve essere definita la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

- l'art. 14-bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 4/2019, come modificato dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, rubricato "Disciplina delle capacità assunzionali delle regioni, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché degli enti locali" che stabilisce espressamente quanto segue: *"Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over"*;
- la Legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha modificato il comma 5 dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014 e ai fini del computo dei resti assunzionali non utilizzati ha permesso di effettuare il calcolo sui cinque anni precedenti e non più solo nel triennio precedente. Pertanto, a partire dall'anno 2019, gli enti locali potranno utilizzare le capacità assunzionali "residue" degli anni 2018, 2017, 2016, 2015 e 2014, non spese in questi anni, e riferite alle cessazioni di personale avvenute nell'anno precedente alle medesime.

**RILEVATO** che in virtù dell'art. 14-bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 4/2019, come modificato dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, a partire dal 2019 ha riacquisito piena efficacia la disciplina prevista nell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, determinando il superamento delle limitazioni al turn over, di conseguenza per tutti gli Enti locali, è possibile avere capacità assunzionali pari al 100% della spesa del personale cessato nell'anno precedente;

**VISTO** l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. n. 28 giugno 2019, n. 58, il quale prevede una nuova disciplina in materia di capacità assunzionale dei Comuni, con l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

**PRESO ATTO** che il quadro normativo attuale in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- prevede che tali vincoli e limiti si applichino, nonostante l'estensione a tutti gli enti locali del pareggio di bilancio introdotto dalla Legge di stabilità 2016, tenendo conto del fatto che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015 e che il bilancio di previsione 2018-2020 assicuri il rispetto degli obiettivi anche per il 2018 e 2019 (conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali per l'anno 2017 e 2018);
- stabilisce che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

**RICHIAMATO** l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità nel 2015, stabilendo in particolare che:

- -ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti *"assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali"* (comma 557);

- -costituiscono spese di personale anche quelle “sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente” (comma 557-bis);
- -in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già stabilito in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);
- gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica (comma 557-quater) (triennio 2011-2013);

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 3, comma 5-sexies, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come introdotto dall'art. 14-bis, comma 1, lett. b), del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, è previsto che: “Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità(..) **le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità**, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”;

**ATTESO** che in materia di resti assunzionali di cui all'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, del 14/22 settembre 2015 ha fornito le seguenti indicazioni:

- a) Il riferimento al triennio (oggi quinquennio) precedente inserito nell'art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015, che ha integrato l'art.3 comma 5, del D.L.90/2014 è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso rispetto l'anno in cui si intende effettuare le assunzioni;
- b) Con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa a regime per l'intera annualità;

**VISTO** l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 4, comma 102, della Legge n. 183/2011, dall'art. 1, comma 6-bis, della Legge n. 14/2012 e dall'art. 4-ter, comma 12, della Legge n. 44/2012, il quale impone limiti nelle assunzioni al lavoro flessibile;

**RILEVATO** che per quanto concerne il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative), l'art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014 sancisce quanto segue: “ *All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è stato inserito il seguente periodo: “Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”;*

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, la quale precisa che: “*Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.*”; ovvero per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per contratti di lavoro flessibile va considerata la media della spesa sostenute per le stesse finalità nel triennio 2007/2009 ;

**ATTESO** che la Corte dei Conti, sezione Autonomie, con deliberazione n.1/SEZAUT/2017/QMIG del 5 gennaio 2017, ha stabilito quanto segue:

*“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del D.Lgs. n. 165/2001 e della normativa essenziale possa essere esteso anche all'ente di piccole dimensioni che, avendo ottemperato ai richiamati obblighi di riduzione della spesa di personale (art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006) e potendo teoricamente beneficiare del regime limitativo più favorevole previsto dall'art. 9, comma 28, non sia comunque in grado, per l'esiguità della somma erogata per personale a tempo determinato nel 2009 o triennio 2007-2009, di provvedere ad assunzioni flessibili volte a soddisfare esigenze temporanee ed eccezionali. La nuova soglia di spesa, anche in queste fattispecie, dovrà costituire il parametro finanziario da prendere a riferimento per gli anni successivi (in tal senso, Sez. Aut. del. n. 1/2017”;*

**VISTA** altresì la deliberazione 180/2018/QMIG con la quale la Sezione delle autonomie della Corte dei conti si è pronunciata in merito di diritto, statuendo che: *“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa –anche contrattuale –ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”.* La Sezione ha motivato la propria pronuncia considerando che, negli enti di esigue dimensioni, la non programmabile assenza di unità di personale (come per congedi per maternità) comporta indiscutibili difficoltà nel mantenimento delle strutture e nell'erogazione di servizi e che, quindi, previa adeguata motivazione sulla ragionevolezza della instaurazione di rapporti di lavoro flessibile, può essere adottato il parametro, introdotto dalla Sezione delle autonomie, della spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Il criterio della “spesa necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente” rappresenta, dunque, una concreta indicazione per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione e contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i quali, viepiù ove siano di modeste dimensioni e possano contare su esigue risorse umane a disposizione, risulterebbero oltremodo penalizzati dall'assenza di spesa storica pur essendo particolarmente esposti a contingenze di natura straordinaria e non prevedibile;

**CONSIDERATO** che il Comune di Anguillara Veneta non ha fatto ricorso alle tipologie di lavoro flessibile nel 2009 e nel triennio 2007/2009 la spesa per il lavoro flessibile era pari a euro 0,00;

**VISTO** l'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 che prevede che *“salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione”;*

**RITENUTO** per le esigue dimensioni di questo ente, la difficoltà di attingimento graduatorie, i tempi non celeri per l'indizione di procedure concorsuali, le indiscutibili difficoltà di mantenimento delle strutture e di erogazione dei servizi, la non programmabile assenza e la situazione pandemica, ricorrere a quantificare la spesa dei contratti flessibili all'interno del parametro sopra richiamato (20%) in € 60.731,60 su base annua (importo corrispondente al costo di un Istruttore Amministrativo e/o Tecnico cat. giur. C1 a tempo pieno e indeterminato e di un Istruttore Direttivo cat. giur. D1 a tempo pieno e indeterminato, entrambi per un periodo massimo di 12 mesi) per far fronte a servizi essenziali, e comunque nel rispetto dei vincoli di finanza, nonché dei limiti imposti dall'art.1, comma 557 e ss, della L. 296/2006 e s.m.i. in tema di contenimento della spesa di personale”;

**RILEVATO** che l'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 recita espressamente:

*“2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*

**PRECISATO** che i provvedimenti attuativi dell'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019, nella versione modificata dalla c.d. “Legge di Bilancio 2020” (art. 1, comma 853, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160), stabiliscono che la spesa del personale, su cui calcolare il rapporto con le entrate correnti, non sia più solo quella consolidata (ex art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006), ma ha affidato ad un decreto ministeriale l'individuazione della fascia nella quale collocare i Comuni in base al rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti,

**RICHIAMATO** il Decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno 17 marzo 2020, c.d. “decreto attuativo” recante “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato*” con il quale si dispone la normativa di dettaglio in merito alle nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali, ed in particolare:

- a) all'art. 1 viene definita come decorrenza delle nuove regole la data del 20 aprile 2020;
- b) all'art. 3 vengono suddivisi i comuni in fasce demografiche;
- c) all'art. 4 vengono individuati i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti;

**VISTA** la pubblicazione nella versione definitiva della circolare interministeriale esplicativa delle nuove regole di calcolo degli spazi assunzionali (v. *Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni*), la quale, nel ricalcare fedelmente la bozza iniziale, ha eliminato l'inciso che escludeva gli enti virtuosi nel rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti dalla revisione del citato documento, ritenendo sufficiente una certificazione di compatibilità dei piani già approvati con i nuovi parametri, purché effettuate entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. ed operate le relative prenotazioni delle scritture contabili secondo quanto previsto dal principio contabile 5.1 di cui al paragrafo 1 dell'allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

**RITENUTO** pertanto che l'eliminazione dell'inciso previsto nella vecchia versione comporti necessariamente una nuova rivalutazione del piano triennale dei fabbisogni di personale anche nel caso in cui l'ente debba solo accertare la congruenza del piano stesso con le disposizioni attuative dell'art. 33, comma 2, del Decreto-Legge. n. 34/2019;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Corte dei Conti Lombardia n. 74/2020, ove si stabilisce che alle procedure assunzionali successive alla data del 20 aprile 2020, in assenza di una disciplina transitoria dettata dal legislatore, vada applicata la nuova normativa di cui all'art. 33, comma, del D.L. n. 34/2019, indipendentemente dalla precedente adozione del piano dei fabbisogni, sulla base del principio *tempus regit actum*, ritenendo il programma preliminare e distinto dalla procedura assunzionale ed escludendo così la possibilità di considerare virtualmente esistente una spesa di personale solamente programmata ma non effettuata;

**ATTESO** quindi che occorre procedere, al fine di verificare la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022 con la nuova normativa sopravvenuta, ad un ricalcolo delle capacità assunzionali del Comune di Anguillara Veneta alla luce delle nuove regole;

**PRESO ATTO** che per ricalcolare le facoltà assunzionali si farà riferimento alle definizioni di spesa di personale ed entrate correnti come indicato all'art. 2 del D.M. 17 marzo 2020, in correlazione con il paragrafo 1.2. della circolare esplicativa il quale specifica che *"nel caso di comuni che hanno optato per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva secondo l'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013 e hanno in conseguenza attribuito al gestore l'entrata da TARI corrispettiva e la relativa spesa, la predetta entrata della TARI va contabilizzata tra le entrate correnti, al netto del FCDE di parte corrente, ai fini della determinazione del valore soglia"*;

**VISTI** in tal senso i Piani economici finanziari (PEF) relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 dove sono indicati i dati contabili relativi all'entrata TARI corrispettiva e il relativo FCDE di parte corrente;

**CONSIDERATO** che per il ricalcolo delle capacità assunzionali le annualità da considerare per il computo saranno ancora il Consuntivo 2018 per la spesa di personale e per il FCDE (assunto sul previsionale assestato) e i Rendiconti del triennio 2016/2018 per le entrate, dal momento che l'Ente, pur avendo già approvato le risultanze del Rendiconto di gestione 2019, diversamente si troverebbe ad utilizzare gli stessi dati sia per la programmazione 2020-2022 sia per la nuova programmazione 2021-2023;

**ATTESO** che nel decreto attuativo del 17 marzo 2020 sopra citato sono stati individuati i seguenti valori soglia definiti per fasce demografiche:

Tabella I

Fasce demografiche	Valore soglia
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	29,50%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	28,60%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	27,60%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	27,20%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,90%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	27,00%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	27,60%
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	28,80%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	25,30%

**VISTO** che in data 08.06.2020 è stata resa nota la circolare esplicativa delle nuove regole di calcolo degli spazi assunzionali (*Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni*) a cura del DFP relativa al DM sopracitato;

**ATTESO** che, prima di procedere al calcolo delle capacità assunzionali, è necessario individuare il valore soglia della spesa di personale, la cui misura massima prevista dall'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020 corrisponde per il Comune di Anguillara Veneta al valore indicato per i comuni da 3.000 a 4.999 abitanti nella percentuale del 27,2%;

**RILEVATO** che il Comune di Anguillara Veneta rientra nella classe D) avendo alla data del 31.12.2019 n. 4.244 cittadini e che conseguentemente l'incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti deve essere contenuta entro il limite del 27,20% (valore soglia);

**Spesa personale 2018**      **€ 461.666,83**  
 ----- = **18,79 %**

**Entrate correnti medie (2016/2018) comprensive di TARI** corrispettivo al netto FCDE (previsioni assestate 2018) **€ 2.457.258,33**

**PRESO ATTO** che la situazione del Comune di Anguillara Veneta è la seguente, vedi **allegato sub A)** alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale, per il dettaglio:

- Spese del personale consuntivo anno 2018: euro **461.666,83**
- Media delle entrate correnti annualità 2016/2017/2018, al netto del FCDE 2018: **2.457.258,33**
- Rapporto in percentuale: **18,79%**

**EFFETTUATE** le verifiche dell'incidenza della spesa del personale dell'attuale programma assunzionale in rapporto alle entrate correnti attestata dai rendiconti degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018. al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) inserito nel bilancio 2018, come meglio di seguito specificato:

SPESA DEL PERSONALE		ENTRATE CORRENTI				
al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della		media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti r approvati, considerate al netto del fondo crediti stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata				
ANNO	2018	ANNO		2017	2016	
Voce	IMPORTO	ENTRATE CORRENTI	2018			MEDIA
spesa di personale dipendente a tempo indeterminato e	460.775	ENTRATA TIT. 1	2.170.209	2.088.934	2.048.005	2.102.383
rapporti di collaborazione coordinati continuativa, somministrazione di lavoro, personale di cui all'art. 110		ENTRATA TIT. 2	182.219	168.643	150.623	167.162
soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o		ENTRATA TIT 3	185.411	206.837	215.594	202.614
Altro	892	FCDE bilancio di previsione e anno 2018				14.900
<b>TOTALE</b>	<b>461.667</b>		<b>2.537.839</b>	<b>2.464.414</b>	<b>2.414.222</b>	<b>2.457.258</b>

**RILEVATO** che il rapporto tra la spesa del personale in relazione alla media delle entrate correnti relative ai tre anni su indicati determina una incidenza del 18,79%, inferiore al limite fissato per questo Ente pari al 27,20%.

**INDIVIDUATO** l'incremento massimo di spesa del personale ottenuto moltiplicando il valore soglia del 27,20% (**tabella 1 del D.M. 17 marzo 2020**) per le entrate correnti come sopra determinate da cui si desume:

$$2.457.258,33 \times 27,20\% = 668.374,26 \text{ spesa massima non superabile (valore soglia)}$$

$$\text{media entrate valori soglia}$$

$$668.374,26 - 461.666,83 = 206.707,44 \text{ incremento spesa massima tabella 1}$$

Spesa max. spesa pers. Ente

**PRESO ATTO** quindi che, trovandosi il comune di Anguillara Veneta al di sotto del valore soglia massimo di cui all'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020, si applica la disposizione del comma 2 del medesimo articolo, ai sensi del quale: *“a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali di fabbisogno del personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia”*;

**ATTESO** inoltre che l'art. 5, comma 1, del Decreto 17 marzo 2020 citato stabilisce che, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, gli enti che si trovino nella fascia inferiore, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2 del decreto in oggetto, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto;

**CONSIDERATO** che, al fine di definire l'incremento massimo annuo di spesa dal 2020 al 2024, occorre moltiplicare la spesa di personale del consuntivo anno 2018 per le percentuali indicate nella **tabella 2** del Decreto sopra citato in base alla fascia demografica (Ente in fascia D);

**RILEVATO** quindi che gli effettivi incrementi massimi annui di spesa sono rispettivamente i seguenti:

- anno 2020 (461.666,83 x 19%) = 87.716,70
- anno 2021 (461.666,83 x 24%) = 110.800,03
- anno 2022 (461.666,83 x 26%) = 120.033,37
- anno 2023 (461.666,83 x 27%) = 124.650,04
- anno 2024 (461.666,83 x 28%) = 129.266,71

**VISTO** l'art. 5, comma 2, del decreto 17 marzo 2020 il quale prevede che per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2, fermo restando il limite del valore soglia di cui all'art. 4 comma 1, di ciascuna fascia demografica;

**PRESO ATTO** altresì che il Comune di Anguillara Veneta è in possesso dei seguenti parametri previsti, di seguito riportati, e che pertanto l'Ente può tecnicamente procedere ad un incremento della spesa rispetto al nuovo parametro di riferimento fissato nel valore della spesa del personale dell'anno 2018:

<b>Spesa personale Rendiconto 2018 (C.C. n. 18 del 29.04.2019)</b>
--

<b>€ 461.666,83</b>
---------------------

<b>Rapporto spesa personale / Titoli I-II-III Entrate correnti al netto FCDE</b>
--

<b>18,79%</b>
---------------

**Valore soglia di massima spesa del personale (art. 4, comma 1, del Decreto 17 marzo 2020)**

d) Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	27,20%	€ 668.374,26
-------------------------------------	--------	--------------

**€ 2.457.258,33 (media entrate correnti) x 27,20% (valore soglia per fascia demografica) = € 668.374,26 spesa massima del personale non superabile (valore soglia di massima spesa del personale, art. 4, comma 1, D.M. 17 marzo 2020)**

**Quantificazione percentuale di incremento spesa del personale teorica riferita all'Ente (Art. 5, Tabella 2, Decreto 17 marzo 2020)**

Dimensione Ente	2020	2021	2022	2023	2024
d) da 3.000 a 4.999 abitanti	19% € 87.716,70	24% € 110.800,03	26% € 120.033,37	27% € 124.650,04	28% € 129.266,71

**Quantificazione percentuale di incremento spesa del personale realmente utilizzabile riferita all'Ente (Art. 4, comma 2, Decreto 17 marzo 2020)**

Dimensione Ente	2020	2021	2022	2023	2024
d) da 3.000 a 4.999 abitanti	19% € 87.716,70	24% € 110.800,03	26% € 120.033,37	27% € 124.650,04	28% € 129.266,71

**Nota: Il valore teorico di incremento possibile nelle previsioni del D.M. 17 marzo 2020 e quello realmente applicabile coincidono poiché l'Ente presenta parametri di spesa del personale ampiamente inferiori al limite previsti dalla norma.**

**Resti assunzionali teoricamente utilizzabili – quinquennio 2015-2019 (art. 5, comma 2, del Decreto 17 marzo 2020)**

d) Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	<b>€ 94.223,77</b>
-------------------------------------	--------------------

**Resti assunzionali realmente utilizzabili – quinquennio 2015-2019 (art. 5, comma 2, del Decreto 17 marzo 2020)**

d) Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	<b>€ 94.223,77</b>
-------------------------------------	--------------------

**Nota: Il valore teorico di utilizzo dei resti assunzionali –quinquennio 2015-2019 nelle previsioni del D.M. 17 marzo 2020 e quello realmente applicabile coincidono poiché l'Ente presenta parametri di spesa del personale ampiamente inferiori al limite previsti dalla norma.**

**PRESO ATTO** che è stato adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2020 -2022, di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 117 del 17.12.2019, in relazione agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246;

**VISTA** la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 predisposta dal responsabile dell'Ufficio personale sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

**ATTESO** in particolare che con deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 17.12.2019 a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e acquisita agli atti d'ufficio con la programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale ed è stata dimostrata la mancanza di dipendenti che coprono posti extra dotazione organica;

**PRESO ATTO** che nell'anno 2020 non sono intervenute assunzioni e/o cessazioni intercorse prima dell'entrata in vigore del D.M. 17 marzo 2020;

**CONSIDERATO** opportuno provvedere ad adottare la programmazione assunzionale anni 2020/2022, nello specifico dell'anno corrente 2020, attraverso il combinato disposto dall'Art. 5, comma 1 e comma 2 del D.M. 17 marzo 2020, sostituendo il personale, una volta ottemperato alla preventiva mobilità obbligatoria di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., in primis mediante mobilità volontaria, in subordine attraverso il ricorso all'utilizzo di graduatoria concorsuale approvata da altro Comune, e infine tramite concorso pubblico;

**RILEVATI**, ai fini della quantificazione del budget finanziario disponibile per l'attuazione del Piano Triennale delle assunzioni 2020/2022, i seguenti parametri economici:

- Resti assunzionali quinquennio 2015/2019 -**€ 94.223,77**
- Cessazioni personale nel corso del triennio 2020-2022 il cui valore è già ricompreso negli indicatori previsti dal D.M. 17 marzo 2020 -**€ 117.099,84** di cui utilizzabili **€ 31.404,98 utilizzabili nel 2020<sup>1</sup>**, € 29.326,62 nel 2021 ed € 56.368,24 nel 2022:
  - Cessazione n. 1 Istruttore Tecnico cat. giur. C1 (cat. econ. C2) a far data dal 01.05.2020 (euro 29.326,62);

<sup>1</sup> Nell'anno 2020 (dal 01.07.2020) è avvenuta l'assunzione per mobilità volontaria da altro ente di n. 1 Istruttore Tecnico cat. giuridica C1 (cat. economica C6) presso l'Area Tecnica (costo euro 29.326,62); di conseguenza dal totale del valore delle cessazioni intervenute in corso d'anno fino al 01.07.2020 va sottratto il costo della nuova assunzione per mobilità (totale cessazioni euro 60.731,60 – nuova assunzione euro 29.326,62 = euro 31.404,98 utilizzabili nel 2020 per nuove assunzioni, per turn-over attuabile in corso d'anno ex art. 3, comma 5-sexies, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come introdotto dall'art. 14-bis, comma 1, lett. b), del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26).

- Cessazione (per mobilità) n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. giur. D1 (cat. econ. D4) a far data dal 01.07.2020 (euro 31.404,98);
  - Cessazione n. 1 Istruttore Amministrativo cat. giur. C1 (cat. econ. C4) a far data dal 01.02.2021 (euro 29.326,62);
  - Cessazione n. 1 Collaboratore C.E.D. cat. giur. B3 (cat. econ. B8) nel corso del 2022, con data da stabilirsi (euro 27.014,62);
  - Cessazione n. 1 Agente Polizia Locale cat. giur. C1 (cat. econ. C5) a far data presumibilmente dal 01.09.2022 (euro 29.326,62);
- Incremento massimo per il triennio 2020/2022 del valore della spesa del personale registrata nel 2018 per assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1, del D.M. 17 marzo 2020 (Tabella n. 3);

<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
19%	24%	26%
<b>€ 87.716,70</b>	<b>€ 110.800,03</b>	

**Tabella n. 1**

Resti assunzionali netti all'entrata in vigore del D.M. 17 marzo 2020 con riferimento al quinquennio 2015-2019.	<b>€ 94.223,77</b>
---	--------------------

**Tabella n. 2**

<p><b>Valore cessazioni intercorse nel triennio 2020/2022 e che si verificheranno nell'anno corrente già comprese all'interno del nuovo limite di spesa introdotto dal D.M. 17 marzo 2020</b></p> <p>(turn-over attuabile in corso dell'anno - art. 14-bis, comma 1, lett. b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, art. 5-sexies):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cessazione n. 1 Istruttore Tecnico <b>cat. giur. C1</b> a far data dal 01.05.2020 (euro 29.326,62);</li> <li>• Cessazione (per mobilità) n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico <b>cat. giur. D1</b> a far data dal 01.07.2020 (euro 31.404,98) = <u>totale cessazioni anno 2020 euro 60.731,60 – nuova assunzione euro 29.326,62 = euro <b>31.404,98 utilizzabili nel 2020 per nuove assunzioni</b></u></li> <li>• Cessazione n. 1 Istruttore Amministrativo <b>cat. giur.</b></li> </ul>	<p><b>-€ 117.099,84</b></p>
---	-----------------------------

### Tabella n. 3

<b>Quantificazione percentuale di incremento <u>spesa del personale realmente utilizzabile</u> riferita all'Ente (art. 4, comma 2, Decreto 17 marzo 2020)</b>					
<b>Dimensione Ente</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
d) da 3.000 a 4.999 abitanti	19% € 87.716,70	24% € 110.800,03	26% € 120.033,37	27% € 124.650,04	28% € 129.266,71

**Nota: Il valore teorico di incremento possibile nelle previsioni del D.M. 17 marzo 2020 e quello realmente applicabile coincidono poiché l'Ente presenta parametri di spesa del personale ampiamente inferiori al limite previsti dalla norma.**

**VERIFICATO** che, ai sensi e in applicazione della nuova normativa, l'Ente ha capacità assunzionale, come evidenziato dalla tabella sopra riportata, collocandosi tra i comuni con una percentuale inferiore al valore soglia (ente virtuoso) in grado di sfruttare quindi tutta la capacità assunzionale data dal Decreto 17 marzo 2020, comprensiva dei resti assunzionali 2015-2019 (per l'anno 2020);

**CONSIDERATO** che, per rendere possibile l'utilizzo delle risorse che effettivamente si liberano in applicazione della nuova disciplina, l'art. 7 del Decreto del 17 marzo 2020 già citato chiarisce che "la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

**ATTESO** che l'Ente procederà a definire la propria programmazione continuando a rispettare l'art.1, comma 557, della Legge n. 296/2006 e s.m.i. e garantendo quanto prescritto dall'art. 5, commi 1 e 2, del citato D.M. 17 marzo 2020;

**DATO ATTO** che è volontà dell'Ente avviare entro la fine dell'anno 2020 l'assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C a tempo indeterminato da destinare all'Area Amministrativa-Contabile settore Ragioneria, Personale e Tributi; si precisa che la figura dell'istruttore amministrativo in questione verrà impiegata **temporaneamente** (per un periodo che potrà estendersi presumibilmente al massimo fino a giugno 2021) altresì per la gestione dei servizi cimiteriali, servizio ricompreso nell'Area Tecnica ove al momento a causa della mancanza di personale non risulta possibile individuare il personale addetto destinato allo scopo, fino a quando non sarà conclusa la procedura per la sostituzione di un Istruttore Amministrativo cat. C (attualmente in servizio presso l'Area Tecnica) con collocamento a riposo per pensione anticipata (c.d. "Quota 100") con decorrenza dal 01.02.2021;

**PRECISATO** che per l'assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C a tempo indeterminato da destinare all'Area Amministrativa-Contabile settore Ragioneria, Personale e Tributi si farà ricorso, in primo luogo all'utilizzo della procedura di mobilità volontaria; in secondo luogo, qualora l'esito della procedura di mobilità volontaria si rivelasse infruttuoso attraverso il ricorso all'utilizzo di graduatoria concorsuale approvata da altro Comune, ed infine mediante l'esperimento di un concorso pubblico; si precisa che l'assunzione in questione comporta una spesa per l'anno 2020 di **Euro 2.566,02** oneri riflessi e IRAP compresi, dando atto che tale spesa non intacca la capacità assunzionale se si procede con mobilità da altro Ente soggetto a limitazioni, già compresa nella spesa del personale prevista nel bilancio di previsione 2020 e che potrà avvenire presumibilmente per il mese di dicembre 2020, e di conseguenza **il costo a bilancio sul 2020 sarà di soli Euro 2.566,02**;

**CONSIDERATA** quindi la necessità di prevedere per il triennio 2020/2022, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le seguenti sostituzioni di personale cessato e/o che si prevede cesserà nel triennio di riferimento:

- **ANNO 2020 - TEMPO INDETERMINATO**

È prevista la sostituzione di n. 1 Istruttore Tecnico cat. C, in seguito alle dimissioni volontarie di n. 1 Istruttore Tecnico cat. giur. C1 (cat. econ. C2) che era in servizio presso l'Area Tecnica fino al 30.04.2020 e cessata dal servizio a seguito di assunzione in diverso Comune dal 01.05.2020, precisando che la stessa dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino al 31.10.2020; per la sostituzione della figura in oggetto dal mese di novembre 2020 si farà ricorso in primo luogo all'utilizzo della procedura di mobilità volontaria; in secondo luogo, qualora l'esito della procedura di mobilità volontaria si rivelasse infruttuoso attraverso il ricorso all'utilizzo di graduatoria concorsuale approvata da altro Comune, ed infine mediante l'esperimento di un concorso pubblico;

- **ANNO 2021 - TEMPO INDETERMINATO**

In vigore dell'attuale normativa;

È previsto il collocamento in pensione anticipata (c.d. "Quota 100") con decorrenza dal 01.02.2021 di n. 1 Istruttore Amministrativo cat. giur. C1, cat. econ. C4 (attualmente in servizio presso l'Area Tecnica);

È prevista la sua sostituzione con n. 1 Istruttore Tecnico cat. C, facendo ricorso in primo luogo all'utilizzo della procedura di mobilità volontaria; in secondo luogo, qualora l'esito della procedura di mobilità volontaria si rivelasse infruttuoso attraverso il ricorso all'utilizzo di graduatoria concorsuale approvata da altro Comune, ed infine mediante l'esperimento di un concorso pubblico; La programmazione del fabbisogno del personale per l'anno 2021 potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli cui l'Ente è soggetto o che possano derivare da modifiche normative, previa verifica del rispetto di tali limiti;

**• ANNO 2022 - TEMPO INDETERMINATO**

In vigore dell'attuale normativa;

È previsto il collocamento in pensione con data da stabilirsi di n. 1 Collaboratore C.E.D. cat. giur. B3, cat. econ. B8 (attualmente in servizio presso l'Area Amministrativa - Contabile); è prevista la sua sostituzione con n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C, facendo ricorso in primo luogo all'utilizzo della procedura di mobilità volontaria; in secondo luogo, qualora l'esito della procedura di mobilità volontaria si rivelasse infruttuoso attraverso il ricorso all'utilizzo di graduatoria concorsuale approvata da altro Comune, ed infine mediante l'esperimento di un concorso pubblico;

È previsto inoltre il collocamento in pensione con data da stabilirsi di n. 1 Agente di Polizia Locale cat. giur. C1, cat. econ. C5 (attualmente in servizio presso l'Area Tecnica); è prevista la sua sostituzione con n. 1 Agente di Polizia Locale cat. C, facendo ricorso in primo luogo all'utilizzo della procedura di mobilità volontaria; in secondo luogo, qualora l'esito della procedura di mobilità volontaria si rivelasse infruttuoso attraverso il ricorso all'utilizzo di graduatoria concorsuale approvata da altro Comune, ed infine mediante l'esperimento di un concorso pubblico;

La programmazione del fabbisogno del personale per l'anno 2022 potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli cui l'Ente è soggetto o che possano derivare da modifiche normative, previa verifica del rispetto di tali limiti;

**RITENUTO** che la programmazione triennale del fabbisogno del personale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli cui l'Ente è soggetto o che possano derivare da modifiche normative, previa verifica del rispetto di tali limiti;

**PRESO ATTO** che:

- nell'anno 2020 è avvenuta la cessazione per mobilità verso altro ente, con decorrenza 01.07.2020, di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. giur. D1, cat. econ. D4, oltre alla cessazione dal 01.05.2020 per dimissioni volontarie, di n. 1 Istruttore Tecnico cat. giur. C1, cat. econ. C2, entrambi in servizio presso l'Area Tecnica; nell'anno 2020 (dal 01.07.2020) è inoltre avvenuta l'assunzione per mobilità volontaria da altro ente di n. 1 Istruttore Tecnico cat. giur. C1, cat. econ. C6 presso l'Area Tecnica;

- negli anni 2021 e 2022 sono ad oggi previste le seguenti cessazioni:

- n. 1 Istruttore Amministrativo cat. giur. C1, cat. econ. C4 (con decorrenza dal 01.02.2021),
- n. 1 Collaboratore C.E.D. cat. giur. B3, cat. econ. B8 (decorrenza presunta nel corso del 2022),
- n. 1 Agente di Polizia Locale cat. giur. C1, cat. econ. C5 (decorrenza presunta dal 01.09.2022);

- l'Ente ha capacità assunzionale per il triennio e rispetta il limite di spesa 2011/2013 (come da art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006);

- l'Ente ha da sempre rispettato e rispetta i vincoli di finanza pubblica;

- l'Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e dall'ultimo rendiconto approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

- la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

- il Comune di Anguillara Veneta ha rispettato il rapporto dipendenti/popolazione anno precedente nei limiti di cui al DM 10 aprile 2017;

**VISTO** che il Piano dei fabbisogni di personale relativo agli anni 2020 – 2021 - 2022, come modificato dalla presente deliberazione, risulta compatibile con il prospetto della riduzione programmata della spesa per il personale dipendente calcolata come previsto dalla richiamata Circolare M.E.F. n. 9 del 2006;

**VISTO** il piano occupazionale 2020-2022 predisposto sulla base della nuova dotazione organica e della normativa sopra richiamata e tendendo altresì conto delle esigenze dell'ente;

**DATO ATTO** che, al momento attuale, l'Ente non è soggetto alla vigente normativa sul collocamento obbligatorio dei disabili previsti dalla legge n. 68/1999;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**VISTI:**

- il Decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno 17 marzo 2020, recante “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato*”;
- la Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni;
- l'art. 14-bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 4/2019, come modificato dalla Legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'art. 1, comma 853, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- l'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016;
- il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 (in particolare l'art. 3, comma 5-sexies, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come introdotto dall'art. 14-bis, comma 1, lett. b), del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26);
- il Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella Legge 30.10.2013 n. 125 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni”;
- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Legge di stabilità 2017”;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Legge di stabilità 2016”;
- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Legge di stabilità 2015”;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Legge di stabilità 2014”;
- la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Legge di stabilità 2013”;
- il D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135/2012 “Spending Review”;
- il D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010;
- il D.Lgs. n. 150/2009;
- la Legge n. 296/2006, in particolare l'art. 1, commi 557 e seguenti;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il C.C.N.L. Funzioni Locali 21 maggio 2018;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il parere (**allegato sub E** alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale) con cui l'Organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

**VISTI** i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**DATO ATTO** che, durante la presente seduta, si è accertata la continuità della connessione e, quindi la continuità della presenza degli assessori in videochiamata che hanno espresso voto favorevole unitamente al Sindaco;

**DELIBERA**

1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni riportate in premessa, alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la revisione e la modifica del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2020/2022 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 24.01.2020), dando atto che lo stesso prevede complessivamente:

➤ **ANNO 2020 - TEMPO INDETERMINATO:**

- **l'assunzione entro la fine del 2020 di n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C** a tempo pieno e indeterminato da destinare all'Area Amministrativa-Contabile settore Ragioneria, Personale e Tributi; si precisa che la figura dell'istruttore amministrativo in questione verrà impiegata **temporaneamente** (per un periodo che potrà estendersi presumibilmente al massimo fino a giugno 2021) altresì per la gestione dei servizi cimiteriali, servizio ricompreso nell'Area Tecnica ove al momento a causa della mancanza di personale non risulta possibile individuare il personale addetto destinato allo scopo, fino a quando non sarà conclusa la procedura per la sostituzione di un Istruttore Amministrativo cat. C (attualmente in servizio presso l'Area Tecnica) con collocamento a riposo per pensione anticipata (c.d. "Quota 100") con decorrenza dal 01.02.2021;

Per tale assunzione si farà ricorso, in primo luogo all'utilizzo della procedura di mobilità volontaria, in subordine mediante attingimento a graduatoria concorsuale vigente approvata da altro Comune, ed infine tramite concorso pubblico; si precisa che tale assunzione comporta per l'anno 2020 una spesa pari ad euro 2.566,02, oneri riflessi e IRAP compresi, dando atto che tale spesa è già compresa nella spesa del personale prevista nel bilancio di previsione finanziario esercizio 2020 e che l'assunzione potrà avvenire presumibilmente per il mese di dicembre 2020, e di conseguenza **il costo a bilancio per l'anno 2020 sarà di soli Euro 2.566,02;**

- **la sostituzione di n. 1 Istruttore Tecnico cat. C con analoga figura**, in seguito alle dimissioni volontarie di n. 1 Istruttore Tecnico cat. C. che era in servizio presso l'Area Tecnica fino al 30.04.2020 e cessata dal servizio a seguito di assunzione in diverso Comune dal 01.05.2020, precisando che la stessa dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino al 31.10.2020; per la sostituzione della figura in oggetto dal mese di novembre 2020 si farà ricorso in primo luogo all'utilizzo della procedura di mobilità volontaria; in secondo luogo, qualora l'esito della procedura di mobilità volontaria si rivelasse infruttuoso attraverso il ricorso all'utilizzo di graduatoria concorsuale vigente approvata da altro Comune, ed infine mediante l'esperimento di un concorso pubblico;

ANNO	PROFILO PROFESSIONALE	N. POSTI	TIPOLOGIA CONTRATTO	MODALITÀ DI ACCESSO	SPESA PREVISTA
2020	Istruttore Amministrativo Cat. C	1	Tempo indeterminato pieno	Mobilità volontaria o attingimento graduatoria o concorso pubblico	Euro 29.326,62
2020	Istruttore Tecnico Cat. C	1	Tempo indeterminato pieno	Mobilità volontaria o attingimento graduatoria o concorso pubblico	Euro 29.326,62
<b>TOTALE SPESA PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2020</b>					<b>€ 58.653,24</b>

➤ **ANNO 2021 - TEMPO INDETERMINATO**

È previsto il **collocamento in pensione anticipata** (c.d. "Quota 100") con decorrenza dal 01.02.2021 di **n. 1 Istruttore Amministrativo cat. giur. C1, cat. econ. C4** (attualmente in servizio presso l'Area Tecnica);

**È prevista la sua sostituzione con n. 1 Istruttore Tecnico cat. C**, facendo ricorso in primo luogo all'utilizzo della procedura di mobilità volontaria; in secondo luogo, qualora l'esito della procedura di mobilità volontaria si rivelasse infruttuoso attraverso il ricorso all'utilizzo di graduatoria concorsuale vigente approvata da altro Comune, ed infine mediante l'esperimento di un concorso pubblico;

La programmazione del fabbisogno del personale per l'anno 2021 potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli cui l'Ente è soggetto o che possano derivare da modifiche normative, previa verifica del rispetto di tali limiti;

ANNO	PROFILO PROFESSIONALE	N. POSTI	TIPOLOGIA CONTRATTO	MODALITÀ DI ACCESSO	SPESA PREVISTA
2021	Istruttore Tecnico Cat. C	1	Tempo indeterminato pieno	Mobilità volontaria o attingimento graduatoria o concorso pubblico	Euro 29.326,62
<b>TOTALE SPESA PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2021</b>					<b>€ 29.326,62</b>

➤ **ANNO 2022 - TEMPO INDETERMINATO**

È previsto il **collocamento in pensione** con data da stabilirsi di **n. 1 Collaboratore C.E.D. cat. giur. B3, cat. econ. B8** (attualmente in servizio presso l'Area Amministrativa - Contabile); **è prevista la sua sostituzione con n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C**, facendo ricorso in primo luogo all'utilizzo della procedura di mobilità volontaria; in secondo luogo, qualora l'esito della procedura di mobilità volontaria si rivelasse infruttuoso attraverso il ricorso all'utilizzo di graduatoria concorsuale vigente approvata da altro Comune, ed infine mediante l'esperimento di un concorso pubblico;

È previsto inoltre il **collocamento in pensione** con data da stabilirsi di **n. 1 Agente di Polizia Locale cat. giur. C1, cat. econ. C5** (attualmente in servizio presso l'Area Tecnica); **è prevista la sua sostituzione con n. 1 Agente di Polizia Locale cat. C**, facendo ricorso in primo luogo all'utilizzo della procedura di mobilità volontaria; in secondo luogo, qualora l'esito della procedura di mobilità volontaria si rivelasse infruttuoso attraverso il ricorso all'utilizzo di graduatoria concorsuale vigente approvata da altro Comune, ed infine mediante l'esperimento di un concorso pubblico;

La programmazione del fabbisogno del personale per l'anno 2022 potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli cui l'Ente è soggetto o che possano derivare da modifiche normative, previa verifica del rispetto di tali limiti;

ANNO	PROFILO PROFESSIONALE	N. POSTI	TIPOLOGIA CONTRATTO	MODALITÀ DI ACCESSO	SPESA PREVISTA
2022	Istruttore Amministrativo Cat. C	1	Tempo indeterminato pieno	Mobilità volontaria o attingimento graduatoria o concorso pubblico	Euro 29.326,62
2022	Agente Polizia Locale Cat. C	1	Tempo indeterminato pieno	Mobilità volontaria o attingimento graduatoria o concorso pubblico	Euro 29.326,62
<b>TOTALE SPESA PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2022</b>					<b>€ 58.653,24</b>

<b>Copertura piano assunzionale anno 2020</b>	<b>€ 58.653,24</b>
---	--------------------

<b>Valore cessazioni anno 2020 (spesa già compresa nel valore di riferimento introdotto dal D.M. 17 marzo 2020) * così calcolati: totale cessazioni anno 2020 euro 60.731,60 – nuova assunzione euro 29.326,62 = euro 31.404,98 utilizzabili nel</b>	<b>- € 31.404,98</b>
<b>Utilizzo incremento spesa del personale</b> (art. 4, comma 2, Decreto 17 marzo 2020) per colmare la differenza tra l'utilizzo delle cessazioni anno 2020 (€ 31.404,98) e la spesa complessiva del piano assunzionale anno 2020 (€ 27.248,26 dei € 87.716,70 disponibili per l'anno 2020)	<b>€ 27.248,26</b> (derivanti dai € 58.653,24 - € 31.404,98)
<b>Totale copertura piano assunzionale 2020</b>	<b>€ 58.653,24</b>

<b>Copertura piano assunzionale anno 2021</b>	<b>€ 29.326,62</b>
<b>Valore cessazioni anno 2021 (spesa già compresa nel valore di riferimento introdotto dal D.M. 17 marzo 2020)</b>	<b>- € 29.326,62</b>
<b>Utilizzo incremento spesa del personale</b> (art. 4, comma 2, Decreto 17 marzo 2020) per colmare la differenza tra l'utilizzo delle cessazioni anno 2021 (€ 29.326,32) e la spesa complessiva del piano assunzionale anno 2021 (€ - 29.326,62) <b>NOTA: NON SI RICORRE A UTILIZZO INCREMENTO SPESA DEL PERSONALE IN QUANTO IL VALORE DELLE CESSAZIONI ANNO 2021 È SUPERIORE</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Totale copertura piano assunzionale 2020</b>	<b>€ 29.326,62</b>

<b>Copertura piano assunzionale anno 2022</b>	<b>€ 58.653,24</b>
<b>Valore cessazioni anno 2022 (spesa già compresa nel valore di riferimento introdotto dal D.M. 17 marzo 2020)</b>	<b>- € 56.368,24</b>

<b>Utilizzo incremento spesa del personale</b> (art. 4, comma 2, Decreto 17 marzo 2020) per colmare la differenza tra l'utilizzo delle cessazioni anno 2022 (€ 56.368,24) e la spesa complessiva del piano assunzionale anno 2022 (€- 58.653,24)	<b>€ 2.285,00</b> (derivanti dai € 58.653,24 - € 56.368,24)
<b>Totale copertura piano assunzionale          2022</b>	<b>€ 58.653,24</b>

- 2) **DI DARE ATTO** che la spesa derivante dal Piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2020/2022 sia compatibile con i vincoli di legge vigenti, sia con riferimento ai nuovi criteri fissati dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, come risulta dall'**allegato sub. A)** alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, sia con riferimento ai limiti imposti dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 in tema di contenimento della spesa di personale (limite rispetto spesa triennio 2011/2013 come da **allegato sub D)**);
- 3) **DI AUTORIZZARE** per il triennio 2020/2022 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
- 4) **DI DARE ATTO** che in virtù delle previsioni dell'art. 7, comma 1 del D.M. 17 marzo 2020 "la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- 5) **DI APPROVARE** il calcolo della capacità assunzionale per il triennio 2020/2022, **allegato sub A)** alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, dando atto che in virtù della normativa vigente per il triennio 2020/2022 la capacità assunzionale di ciascun anno è pari al 100% delle cessazioni dell'anno precedente e dell'anno in corso;
- 6) **DI APPROVARE**, inoltre, il prospetto contenente il calcolo dei resti assunzionali netti all'entrata in vigore del D.M. 17 marzo 2020 con riferimento al quinquennio 2015-2019, **allegato sub B)** alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 7) **DI ALLEGARE**, per le motivazioni riportate in premessa, la dotazione organica dell'Ente (**allegato sub. C)**, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, aggiornata alla data odierna, prendendo contestualmente atto che non vi sono eccedenze di personale;
- 8) **DI ALLEGARE** altresì il calcolo del limite di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 (**allegato sub D)**, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che il piano assunzionale per il triennio 2020/2022 appare compatibile con il limite di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 e con il Bilancio di previsione 2020/2022;
- 9) **DI STABILIRE** che il presente atto sarà allegato, per farne integrante e sostanziale, al Bilancio di Previsione 2020/2022;
- 10) **DI DARE ATTO** che quanto statuito con la presente deliberazione potrà essere rivisto in funzione dell'eventuale ulteriore utilizzo del valore di incremento di spesa del personale realmente possibile secondo le previsioni ed i limiti di cui all'art. 5 del D.M. 17 marzo 2020;
- 11) **DI DARE ATTO** che la presente programmazione:

- a) potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli cui l'Ente è soggetto o che possano derivare da modifiche normative, previa verifica del rispetto degli stessi;
- b) potrà essere integrata, relativamente alla previsione di assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto della dotazione organica vigente, a seguito di cessazioni di personale, previa verifica dei sopra richiamati limiti normativi;

**12) DI DARE ATTO** che sul presente provvedimento è stata acquisita l'asseverazione del Revisore dei Conti del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio, resa ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, unitamente al parere favorevole ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 (**allegato sub E**);

**13) DI DEMANDARE** al responsabile dell'Ufficio Personale l'adozione di ogni atto inerente e conseguente all'assunzione a qualsiasi titolo di personale sulla base della programmazione vigente;

**14) DI TRASMETTERE** la presente deliberazione alle OO.SS. ed alla R.S.U.;

**15) DI COMUNICARE** l'adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;

**16) DI DARE ATTO** che la pubblicazione della presente delibera all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero in riferimento ai dati sensibili;

**17) DI ASSolvere** l'obbligo di pubblicazione della presente delibera, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.), sul sito internet del Comune "Amministrazione Trasparente" – sezione "Provvedimenti" – sottosezione "Provvedimenti organi indirizzo politico", contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line;

**18) DI OTTEMPERARE** contestualmente all'affissione all'albo, al disposto dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

-----  
-  
**ALLEGATI:**

- All. A) calcolo della capacità assunzionale per il triennio 2020/2022;
- All. B) calcolo dei resti assunzionali quinquennio 2015-2019;
- All. C) dotazione organica dell'Ente;
- All. D) calcolo del limite di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;
- All. E) Parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria;

Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma4, del D.Lgs.267/00, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 73 del 13-11-2020 ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	REVISIONE E MODIFICA DEL PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2020/2022 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 7 DEL 21.01.2020 IN APPLICAZIONE DELL'ART. 33-BIS DEL D.L. N. 34/2019 E DEL D.M. 17 MARZO 2020 AVENTE AD OGGETTO "MISURE PER LA DEFINIZIONE DELLE CAPACITÀ ASSUNZIONALI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEI COMUNI".
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO**  
F.to BUOSO ALESSANDRA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

**IL Segretario.**  
F.to Dott. Mecca Virgilio

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: REVISIONE E MODIFICA DEL PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2020/2022 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 7 DEL 21.01.2020 IN APPLICAZIONE DELL'ART. 33-BIS DEL D.L. N. 34/2019 E DEL D.M. 17 MARZO 2020 AVENTE AD OGGETTO "MISURE PER LA DEFINIZIONE DELLE CAPACITÀ ASSUNZIONALI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEI COMUNI".**

## REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 13-11-20

Il Responsabile del servizio  
F.to RUDAN DELIA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: REVISIONE E MODIFICA DEL PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2020/2022 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 7 DEL 21.01.2020 IN APPLICAZIONE DELL'ART. 33-BIS DEL D.L. N. 34/2019 E DEL D.M. 17 MARZO 2020 AVENTE AD OGGETTO "MISURE PER LA DEFINIZIONE DELLE CAPACITÀ ASSUNZIONALI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEI COMUNI".**

## REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 13-11-20

Il Responsabile del servizio  
F.to RUDAN DELIA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 73 del 20-11-2020**

**Oggetto: REVISIONE E MODIFICA DEL PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2020/2022 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 7 DEL 21.01.2020 IN APPLICAZIONE DELL'ART. 33-BIS DEL D.L. N. 34/2019 E DEL D.M. 17 MARZO 2020 AVENTE AD OGGETTO "MISURE PER LA DEFINIZIONE DELLE CAPACITÀ ASSUNZIONALI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEI COMUNI".**

### **CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 02-12-2020 fino al 17-12-2020 con numero di registrazione 883.

COMUNE DI ANGUILLARA li 02-  
12-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

*(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 73 del 20-11-2020

**Oggetto: REVISIONE E MODIFICA DEL PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2020/2022 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 7 DEL 21.01.2020 IN APPLICAZIONE DELL'ART. 33-BIS DEL D.L. N. 34/2019 E DEL D.M. 17 MARZO 2020 AVENTE AD OGGETTO "MISURE PER LA DEFINIZIONE DELLE CAPACITÀ ASSUNZIONALI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEI COMUNI".**

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ANGUILLARA li 13-  
12-2020

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ

*(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

---

**FOGLIO CAPACITA' ASSUNZIONALE  
DECRETO 17 marzo 2020  
Istruzioni**

Inserire i valori nelle seguenti celle bianche:

Foglio CAPACITA' ASSUNZIONALE:  
da B1 a B3

Foglio Calcoli:  
da E5 a G7  
H8

Foglio Resti assunzionali:  
da C2 a C6

***Foglio ideato ed elaborato da Carlo Piscitelli***

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE DECRETO 17 MARZO 2020 CAPACITA' ASSUNZIONALE

<b>COMUNE DI</b>			
<b>ANNO</b>	<b>2020</b>		
<b>POPOLAZIONE (abitanti)</b>	<b>4.244</b>	I Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle Entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia	
<b>CLASSE</b>	<b>D</b>		
<b>VALORE SOGLIA</b>	<b>27,20%</b>		
<b>SPESA PERSONALE</b>	<b>461.666,83 €</b>		
<b>MEDIA ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.457.258,33 €</b>		
<b>RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI</b>	<b>18,79%</b>		
<b>CAPACITA' ASSUNZIONALE TOTALE</b>	<b>206.707,44 €</b>		
<b>% MAX INCREMENTO ANNUALE PER I PRIMI 5 ANNI (2020-2024)</b>	<b>19,00%</b>		In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1:
<b>MAX INCREMENTO ANNUALE</b>	<b>87.716,70 €</b>		
<b>Resti assunzionali</b>	<b>94.223,77 €</b>		2. Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facolta' assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.
<b>TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE 2020</b>	<b>181.940,47 €</b>		
<b>RIDUZIONE PERSONALE ENTRO IL 2025</b>	<b>NO</b>	I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento	

<b>SPESA DEL PERSONALE</b>		<b>ENTRATE CORRENTI</b>				
al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato		media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualita' considerata.				
<b>ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>ANNO</b>			<b>MEDIA</b>	
<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>		<b>2016</b>
spesa di personale dipendente a tempo indeterminato e determinato macroaggregato 1	460.775	ENTRATA TIT.1	2.170.209	2.088.934	2.048.005	2.102.383
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, somministrazione di lavoro, personale di cui all'art. 110		ENTRATA TIT.2	182.219	168.643	150.623	167.162
soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente		ENTRATA TIT.3	185.411	206.837	215.594	202.614
Altro	892	FCDE bilancio di previsione anno 2018				14.900
<b>TOTALE</b>	<b>461.667</b>		<b>2.537.839</b>	<b>2.464.414</b>	<b>2.414.222</b>	<b>2.457.258</b>
<b>RAPPORTO ART. 2 DM 17 MARZO</b>	<b>18,79%</b>					

# SPESA DEL PERSONALE

# ENTRATE CORRENTI

al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato

media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualita' considerata.

ANNO		2020	ANNO				MEDIA
Voce	IMPORTO	ENTRATE CORRENTI	2020				
spesa di personale dipendente a tempo indeterminato e determinato macroaggregato 1	491.099	ENTRATA TIT.1	2.078.477			2.078.477	
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, somministrazione di lavoro, personale di cui all'art. 110		ENTRATA TIT.2	310.313			310.313	
soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente		ENTRATA TIT.3	120.453			120.453	
Altro		FCDE bilancio di previsione anno 2020	11.000,00				
<b>TOTALE</b>	<b>491.099</b>		<b>2.520.243</b>	-	-	<b>2.509.243</b>	
<i>RAPPORTO ART. 2 DM 17 MARZO</i>	<b>19,57%</b>						

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE DECRETO 17 MARZO 2020Resti assunzionali

	<b>Anno</b>	<b>Importo</b>
Resto assunzionale	2019	11.459,75 €
Resto assunzionale	2018	29.355,37 €
Resto assunzionale	2017	21.832,33 €
Resto assunzionale	2016	24.713,43 €
Resto assunzionale	2015	6.862,89 €
<b>TOTALE</b>		<b>94.223,77 €</b>

Differenziazione dei comuni per fascia demografica			Valore soglia
tra	e	Classe	
-	999 abitanti	A	<b>29,50%</b>
1.000	1.999 abitanti	B	<b>28,60%</b>
2.000	2.999 abitanti	C	<b>27,60%</b>
3.000	4.999 abitanti	D	<b>27,20%</b>
5.000	9.999 abitanti	E	<b>26,90%</b>
10.000	59.999 abitanti	F	<b>27,00%</b>
60.000	249.999 abitanti	G	<b>27,60%</b>
250.000	1.499.999 abitanti	H	<b>28,80%</b>
1.500.000	abitanti	I	<b>25,30%</b>

Tab.1

Differenziazione dei comuni per fascia demografica			Valore soglia
Classe	tra	e	
A	-	999 abitanti	<b>29,50%</b>
B	1.000	1.999 abitanti	<b>28,60%</b>
C	2.000	2.999 abitanti	<b>27,60%</b>
D	3.000	4.999 abitanti	<b>27,20%</b>
E	5.000	9.999 abitanti	<b>26,90%</b>
F	10.000	59.999 abitanti	<b>27,00%</b>
G	60.000	249.999 abitanti	<b>27,60%</b>
H	250.000	1.499.999 abitanti	<b>28,80%</b>
I	1.500.000	- abitanti	<b>25,30%</b>

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE DECRETO 17 MARZO 2020Valori Prima applicazione

Prima applicazione anno				2020	2021	2022	2023	2024	Riduzione personale art.6
Classe	tra	e							
A	-	999	abitanti	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%	33,50%
B	1.000	1.999	abitanti	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%	32,60%
C	2.000	2.999	abitanti	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%	31,60%
D	3.000	4.999	abitanti	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%	31,20%
E	5.000	9.999	abitanti	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%	30,90%
F	10.000	59.999	abitanti	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%	31,00%
G	60.000	249.999	abitanti	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%	31,60%
H	250.000	1.499.999	abitanti	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%	32,80%
I	1.500.000	-	abitanti	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%	29,30%
Tab.2				Tab.3					

**CALCOLO RESTI ASSUNZIONALI ANNI 2015-2019 COMUNE DI ANGUILLARA VENETA**

Anno cessazione	Categoria	Retribuz. tabellare iniziale	Indennità comparto	Indenità vacanza contrattuale	Somma	Percentuale	Capacità assunzionale	CPDEL 23,8%	TFS 3,6%	INAIL 0,51%	Somma oneri riflessi	Totale spesa per assunzioni
2014					-	60%						
2015	B3-B6	20.798,83	507,30	155,48	21.461,61	25%	5.365,40	1.276,97	193,15	27,36	1.497,48	6.862,89
2016	C5	25.033,70	549,60	177,97	25.761,27	75%	19.320,95	4.598,39	695,55	98,54	5.392,48	24.713,43
2017	B3-B7	22.124,83	471,72	161,46	22.758,01	75%	17.068,51	4.062,30	614,47	87,05	4.763,82	21.832,33
2018	B3-B7	22.316,84	471,72	161,46	22.950,02	100%	22.950,02	5.462,10	826,20	117,05	6.405,35	29.355,37
2019	D1-D6	33.110,35	622,80	224,77	33.957,92	100%	33.957,92	8.081,98	1.222,49	173,19	9.477,66	43.435,58
<b>TOTALE RESTI ASSUNZIONALI ANNI 2015-2019 PER CESSAZIONI FINO A FINE 2019</b>		<b>115.412,37</b>	<b>868,56</b>	<b>1.023,40</b>	<b>116.560,78</b>		<b>98.662,80</b>	<b>23.481,75</b>	<b>3.551,86</b>	<b>503,18</b>	<b>27.536,79</b>	<b>126.199,59</b>
<b>Anno assunzione</b>	<b>Categoria</b>	<b>Retribuz. tabellare iniziale</b>	<b>Indennità comparto</b>	<b>Indenità vacanza contrattuale</b>	<b>Somma</b>	<b>Percentuale</b>	<b>Capacità assunzionale</b>	<b>CPDEL 23,8%</b>	<b>TFS 3,6%</b>	<b>INAIL 0,51%</b>	<b>Somma oneri riflessi</b>	<b>Totale spesa per assunzioni</b>



<b>Nuove cessazioni intervenute nel corso dell'anno 2020</b>					
<b>Anno cessazione</b>	<b>Categoria giuridica</b>	<b>Retribuz. tabellare iniziale + oneri riflessi (NO IRAP)</b>	<b>Percentuale</b>	<b>Capacità assunzionale</b>	<b>Totale spesa per assunzioni</b>
2020	C1-C2 *	29.326,62	100%	29.326,62	29.326,62
2020	D1-D4 *	31.404,98	100%	31.404,98	31.404,98
<b>TOTALE CESSAZIONI</b>		<b>60.731,60</b>	<b>100%</b>	<b>60.731,60</b>	<b>60.731,60</b>

\*cessato per dimissioni

\*cessato per mobilità in uscita

<b>Anno assunzione</b>	<b>Categoria</b>	<b>Retribuz. tabellare iniziale</b>	<b>Percentuale</b>	<b>Capacità assunzionale</b>	<b>Totale spesa per assunzioni</b>
2020	C1-C6	29.326,62	100%	29.326,62	29.326,62
<b>TOTALE RESTI ASSUNZIONALI ANNO 2020 AL 01.10.2020 AL NETTO DI NUOVA ASSUNZIONE PER MOBILITÀ DAL 01.07.2020 (calcolato così: resti assunzionali 2020 per cessazioni fino al 30.09.2020 - spazio assunzionale usato per nuova assunzione dal 01.07.2020)</b>			<b>100%</b>	<b>31.404,98</b>	<b>31.404,98</b>

assunzione per mobilità in entrata

## STRUTTURA E DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

Area funzionale	Servizi	Profilo	Categoria Giuridica	Posizione Economica	n. posti	di cui coperti	di cui vacanti
<b>AMMINISTRATIVA CONTABILE</b>	•Segreteria e Contratti	Istruttore Direttivo	D1	D1	1		1
		Istruttore Amministrativo	C1	C5	1	1	
		Collaboratore C.E.D.	B3	B3	1		1
		Collaboratore C.E.D.	B3	B3	1		1
		Esecutore Messo	B1	B7	1	1	
	•Demografici	Istruttore Direttivo	D1	D1	1		1
		Collaboratore C.E.D.	B3	B3	1		1
		Istruttore Amministrativo	C1	C5	1	1	
	•Sociali	Assistente Sociale	D1	D1	1		1
		Assist. Domiciliare	B1	B1	1		1
		Assist. Domiciliare	B1	B1	1		1
	•Culturali (Biblioteca, diritto allo studio, associazionismo)	Istruttore Biblioteca	C1	C1	1		1
	•Gestione Finanziaria •Patrimonio (Inventario) •Economato •Tributi •Gestione del Personale •Servizi Informatici	Istruttore Direttivo	D1	D1	1	1	
		Collaboratore C.E.D.	B3	B8	1	1	
		Collaboratore C.E.D.	B3	B3	1		1
		Istruttore Direttivo	D1	D1	1		1
		Istruttore Amministrativo	C1	C1	1		1
<b>TOTALI</b>					<b>17</b>	<b>5</b>	<b>12</b>
<b>TECNICA</b>	•Programmazione e Pianificazione urbanistica •Edilizia Privata •Pianificazione territoriale di livello sovra comunale •Sportello Unico Attività Produttive per attività edilizia e attività produttive (S.U.A.P., S.U.E.)	Istruttore Tecnico	C1	C1	1	1	
		Istruttore Amministrativo	C1	C4	1	1	
		Collaboratore C.E.D.	B3	B3	1		1
	•Polizia Locale •Polizia Amministrativa	Istruttore Vigile Urbano	C1	C5	1	1	
		Istruttore Vigile Urbano	C1	C2	1	1	
	•Lavori Pubblici •Servizi Manutentivi •Ambiente e Rifiuti •Servizi necroscopici e cimiteriali •Protezione Civile •Trasporto scolastico •Mensa scolastica	Istruttore Direttivo Tecnico	D1	D1	1		1
		Istruttore Tecnico	C1	C1	1		1
		Capo Operai	B3	B3	1		1
		Operatore Stradale	A1	A1	1		1
		Operatore Stradale	A1	A1	1		1
		Autista Scuolabus	B3	B3	1		1
		Autista Scuolabus	B3	B3	1		1
		Operaio Specializzato	B1	B1	1		1
Operaio Specializzato	B1	B1	1		1		
Operaio Specializzato	B1	B1	1		1		
<b>TOTALI</b>				<b>15</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	
<b>TOTALE DOTAZIONE ORGANICA</b>					<b>32</b>	<b>9</b>	<b>23</b>

**Allegato sub D) alla delibera di Giunta Comunale**

**CALCOLO LIMITE ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 296/2006 ANNO 2020 COMUNE DI ANGUILLARA VENETA**

	<b>Spesa media Rendiconti 2011-2013 Consuntivo</b>	<b>Bilancio Previsione 2020</b>	
Spese Macroaggregato 101	605.632,06	491.099,00	
Spese macroaggregato 103	3.198,93	14.530,00	
IRAP Macroaggregato 102 (senza amministratori)	37.013,18	40.575,03	
Altre spese: da specificare			
<b>TOTALE SPESE DI PERSONALE (A)</b>	<b>645.844,18</b>	<b>546.204,03</b>	
(-) componenti escluse (B)	138.136,37	48.830,00	
(=) Componenti assoggette al limite di spesa A - B	<b>507.707,81</b>	<b>497.374,03</b>	
(ex art. 1, comma 557, Legge n. 296/2006 o comma 562)			

**COMPONENTI ESCLUSE**

		<b>ANNO 2020</b>	
Spese Formazione + spese Nucleo OIV (euro 2.500,00)		3.930,00	dati da bilancio previsione
Straordinari elettorali		20.000,00	dati da bilancio previsione
Compensi organi di revisione (Indennità componenti collegio revisori - Cap. 10100)		8.000,00	dati da bilancio previsione
Rimborso indennità chilometrica al personale dipendente (cap. 10245)		600,00	dati da bilancio previsione
Rimborso spese viaggio segretario comunale (cap. 10246)		2.000,00	dati da bilancio previsione
Comandati/distaccati/convenzione Categorie Protette	63.924,26	14.300,00	Convenzione presente per anno 2020 da gennaio a giugno (SERVIZIO CONDIVISO RESPONSABILE UTC CON COMUNE DI BAGNOLI) - per anni 2011/2013 segretario comunale in convenzione, Anguillara comune capofila + rimborso personale comandato anni 2011 e 2013
recupero ICI (CCDI 2019 = 2017)		48.830,00	non presenti negli anni 2011-2013 né durante l'anno 2020 non presente per anno 2020



## Provincia di PADOVA

### VERBALE N° 49 DEL REVISORE DEI CONTI

Verbale n° 49 del 17.11.2020

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione della Giunta comunale n.73 del 13.11.2020 avente ad oggetto "revisione e modifica del piano dei fabbisogni del personale 2020/2022 approvato con deliberazione di giunta comunale n. 7 del 21.01.2020 in applicazione dell'art. 33-bis del d.l. n. 34/2019 e del d.m. 17 marzo 2020 avente ad oggetto "misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni

Il sottoscritto Dott. Giovanni Spina, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Anguillara Veneta nominato giusta delibera C.C. n°16 del 28.6.2018 ,

Vista la richiesta del responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Delia Rudan, pervenuta il 13.11.2020, di parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 13.11.2020 avente ad oggetto "revisione e modifica del piano dei fabbisogni del personale 2020/2022 approvato con deliberazione di giunta comunale n. 7 del 21.01.2020 in applicazione dell'art. 33-bis del d.l. n. 34/2019 e del d.m. 17 marzo 2020 avente ad oggetto "misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"

#### PREMESSO

-che l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che questo organo accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997 e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

-che l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. n. 28 giugno 2019, n. 58, prevede una nuova disciplina in materia di capacità assunzionale dei Comuni, con l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

-che il Decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno 17 marzo 2020, c.d. "decreto attuativo" recante "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato*" dispone la normativa di dettaglio in merito alle nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali, ed in particolare:

- a) all'art. 1 viene definita come decorrenza delle nuove regole la data del 20 aprile 2020;
- b) all'art. 3 vengono suddivisi i comuni in fasce demografiche;
- c) all'art. 4 vengono individuati i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti;

## RICHIAMATO

- l'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;
- l'art. 14-bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 4/2019, come modificato dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, rubricato "Disciplina delle capacità assunzionali delle regioni, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché degli enti locali" che stabilisce espressamente quanto segue: *"Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over"*;
- la Legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha modificato il comma 5 dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014 e ai fini del computo dei resti assunzionali non utilizzati ha permesso di effettuare il calcolo sui cinque anni precedenti e non più solo nel triennio precedente. Pertanto, a partire dall'anno 2019, gli enti locali potranno utilizzare le capacità assunzionali "residue" degli anni 2018, 2017, 2016, 2015 e 2014, non spese in questi anni, e riferite alle cessazioni di personale avvenute nell'anno precedente alle medesime.
- l'art. 14-bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 4/2019, come modificato dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, a partire dal 2019 con la conseguenza che ha riacquisito piena efficacia la disciplina prevista nell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, determinando il superamento delle limitazioni al turn over, di conseguenza per tutti gli Enti locali, è possibile avere capacità assunzionali pari al 100% della spesa del personale cessato nell'anno precedente;

## CONSIDERATO

che il quadro normativo attuale in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- prevede che tali vincoli e limiti si applichino, nonostante l'estensione a tutti gli enti locali del pareggio di bilancio introdotto dalla Legge di stabilità 2016, tenendo conto del fatto che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015 e che il bilancio di previsione 2018-2020 assicuri il rispetto degli obiettivi anche per il 2018 e 2019 (conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali per l'anno 2017 e 2018);

- stabilisce che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

#### TENUTO CONTO

- della pubblicazione nella versione definitiva della circolare interministeriale esplicativa delle nuove regole di calcolo degli spazi assunzionali (v. *Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni*), la quale, nel ricalcare fedelmente la bozza iniziale, ha eliminato l'inciso che escludeva gli enti virtuosi nel rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti dalla revisione del citato documento, ritenendo sufficiente una certificazione di compatibilità dei piani già approvati con i nuovi parametri, purché effettuate entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. ed operate le relative prenotazioni delle scritture contabili secondo quanto previsto dal principio contabile 5.1 di cui al paragrafo 1 dell'allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- che pertanto l'eliminazione dell'inciso previsto nella vecchia versione comporta necessariamente una nuova rivalutazione del piano triennale dei fabbisogni di personale anche nel caso in cui l'ente debba solo accertare la congruenza del piano stesso con le disposizioni attuative dell'art. 33, comma 2, del Decreto-Legge. n. 34/2019;
- della deliberazione della Corte dei Conti Lombardia n. 74/2020, ove si stabilisce che alle procedure assunzionali successive alla data del 20 aprile 2020, in assenza di una disciplina transitoria dettata dal legislatore, vada applicata la nuova normativa di cui all'art. 33, comma, del D.L. n. 34/2019, indipendentemente dalla precedente adozione del piano dei fabbisogni, sulla base del principio *tempus regit actum*, ritenendo il programma preliminare e distinto dalla procedura assunzionale ed escludendo così la possibilità di considerare virtualmente esistente una spesa di personale solamente programmata ma non effettuata;

#### CONSIDERATO

quindi che occorre procedere, al fine di verificare la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022 con la nuova normativa sopravvenuta, ad un ricalcolo delle capacità assunzionali del Comune di Anguillara Veneta alla luce delle nuove regole;

#### PRESO ATTO

- che per ricalcolare le facoltà assunzionali si farà riferimento alle definizioni di spesa di personale ed entrate correnti come indicato all'art. 2 del D.M. 17 marzo 2020, in correlazione con il paragrafo 1.2. della circolare esplicativa il quale specifica che *"nel caso di comuni che hanno optato per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva secondo l'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013 e hanno in conseguenza attribuito al gestore l'entrata da TARI corrispettiva e la relativa spesa, la predetta entrata della TARI va contabilizzata tra le entrate correnti, al netto del FCDE di parte corrente, ai fini della determinazione del valore soglia"*;

-dei Piani economici finanziari (PEF) relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 dove sono indicati i dati contabili relativi all'entrata TARI corrispettiva e il relativo FCDE di parte corrente;

-che per il ricalcolo delle capacità assunzionali le annualità considerate da Comune di Anguillara Veneta per il computo saranno ancora il Consuntivo 2018 per la spesa di personale e per il FCDE (assunto sul previsionale assestato) e i Rendiconti del triennio 2016/2018 per le entrate, dal momento che l'Ente, pur avendo già approvato le risultanze del Rendiconto di gestione 2019, diversamente si troverebbe ad utilizzare gli stessi dati sia per la programmazione 2020-2022 sia per la nuova programmazione 2021-2023;

#### PRESO ATTO

-Che l'utilizzo del Rendiconto 2018 appare dettato da ragioni di opportunità di non avere più strumenti di programmazione per annualità diverse basate sugli stessi dati oltre che dal riferimento dell'art.5 del Decreto 17.3.2020 (...spesa del personale registrata nel 2018) e che a tal proposito non vi sono indirizzi unanimi da parte delle sezioni regionali della CdC;

#### ATTESO

-che in data 08.06.2020 è stata resa nota la circolare esplicativa delle nuove regole di calcolo degli spazi assunzionali (*Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni*) a cura del DFP relativa al DM sopracitato;

-che, prima di procedere al calcolo delle capacità assunzionali, è necessario individuare il valore soglia della spesa di personale, la cui misura massima prevista dall'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020 corrisponde per il Comune di Anguillara Veneta al valore indicato per i comuni da 3.000 a 4.999 abitanti nella percentuale del 27,2%;

-che il Comune di Anguillara Veneta rientra nella classe D) avendo alla data del 31.12.2019 n. 4.244 cittadini e che conseguentemente l'incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti deve essere contenuta entro il limite del 27,20% (valore soglia);

-che la situazione del Comune di Anguillara Veneta come descritto ampiamente nell'allegato sub A) alla deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale, e per il dettaglio:

- Spese del personale consuntivo anno 2018: euro 461.666,83
- Media delle entrate correnti annualità 2016/2017/2018, al netto del FCDE 2018: 2.457.258,33
- Rapporto in percentuale: 18,79%

#### CONSIDERATO

le verifiche dell'incidenza della spesa del personale dell'attuale programma assunzionale in rapporto alle entrate correnti attestata dai rendiconti degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018. al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) inserito nel bilancio 2018, come meglio di seguito specificato:

SPESA DEL PERSONALE		ENTRATE CORRENTI				
al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione		media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti r approvati, considerate al netto del fondo crediti stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima				
ANNO	2018	ANNO				
Voce	IMPORTO	ENTRATE CORRENTI	2018	2017	2016	MEDIA
spesa di personale dipendente a tempo indeterminato e determinato	460.775	ENTRATA TIT. 1 Tit	2.170.209	2.088.934	2.048.005	2.102.383
rapporti di collaborazione coordinati continuativa, somministrazione di.		ENTRATA TIT. 2 TIT. 2	182.219	168.643	150.623	167.162
soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente		ENTRATA TIT 3	185.411	206.837	215.594	202.614
Altro	892	FCDE bilancio di previsione anno 2018			14.900	
<b>TOTALE</b>	<b>461.667</b>		<b>.2.537.839</b>	<b>2.464.414</b>	<b>2.414.222</b>	<b>2.457.258</b>

-che il rapporto tra la spesa del personale in relazione alla media delle entrate correnti relative ai tre anni su indicati determina una incidenza del 18,79%, inferiore al limite fissato per questo Ente pari al 27,20%.

-l'incremento massimo di spesa del personale ottenuto moltiplicando il valore soglia del 27,20% (tabella 1 del D.M. 17 marzo 2020) per le entrate correnti come sopra determinate da cui si desume:

2.457.258,33 (media entrate) x 27,20% (valori soglia) = 668.374,26 spesa massima non superabile (valore soglia)

668.374,26 (spesa massima) – 461.666,83 (spesa personale) = 206.707,44 incremento spesa massima tabella 1

-che quindi , trovandosi il comune di Anguillara Veneta al di sotto del valore soglia massimo di cui all'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020, si applica la disposizione del comma 2 del medesimo articolo, ai sensi del

quale: “a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali di fabbisogno del personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia”;

-che l’art. 5, comma1, del Decreto 17 marzo 2020 citato stabilisce che, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, gli enti che si trovino nella fascia inferiore, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell’art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2 del decreto in oggetto, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione e del valore soglia di cui all’art. 4, comma 1, del medesimo decreto;

-che, al fine di definire l’incremento massimo annuo di spesa dal 2020 al 2024, occorre moltiplicare la spesa di personale del consuntivo anno 2018 per le percentuali indicate nella tabella 2 del Decreto sopra citato in base alla fascia demografica (Ente in fascia D);

-che quindi gli effettivi incrementi massimi annui di spesa sono rispettivamente i seguenti:

- anno 2020 (461.666,83 x 19%) = 87.716,70
- anno 2021 (461.666,83 x 24%) = 110.800,03
- anno 2022 (461.666,83 x 26%) = 120.033,37
- anno 2023 (461.666,83 x 27%) = 124.650,04
- anno 2024 (461.666,83 x 28%) = 129.266,71

-che l’art. 5, comma 2, del decreto 17 marzo 2020 il quale prevede che per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2, fermo restando il limite del valore soglia di cui all’art. 4 comma 1, di ciascuna fascia demografica;

-che il Comune di Anguillara Veneta è in possesso dei seguenti parametri previsti, di seguito riportati, e che pertanto l’Ente può tecnicamente procedere ad un incremento della spesa rispetto al nuovo parametro di riferimento fissato nel valore della spesa del personale dell’anno 2018:

Spesa personale Rendiconto 2018 (C.C. n. 18 del 29.04.2019)
---

€ 461.666,83
--------------

Rapporto spesa personale / Titoli I-II-III Entrate correnti al netto FCDE
---

18,79%
--------

Valore soglia di massima spesa del personale (art. 4, comma 1, del Decreto 17 marzo 2020)

d) Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	27,20%	€ 668.374,26
-------------------------------------	--------	--------------

€ 2.457.258,33 (media entrate correnti) x 27,20% (valore soglia per fascia demografica) =  
 € 668.374,26 spesa massima del personale non superabile (valore soglia di massima spesa del personale, art. 4, comma 1, D.M. 17 marzo 2020)

Quantificazione percentuale di incremento spesa del personale teorica riferita all'Ente (Art. 5, Tabella 2, Decreto 17 marzo 2020)

Dimensione Ente	2020	2021	2022	2023	2024
d) da 3.000 a 4.999 abitanti	19% € 87.716,70	24% € 110.800,03	26% € 120.033,37	27% €124.650,04	28% € 129.266,71

Quantificazione percentuale di incremento spesa del personale realmente utilizzabile riferita all'Ente (Art. 4, comma 2, Decreto 17 marzo 2020)

Dimensione Ente	2020	2021	2022	2023	2024
d) da 3.000 a 4.999 abitanti	19% € 87.716,70	24% € 110.800,03	26% € 120.033,37	27% €124.650,04	28% € 129.266,71

Nota: Il valore teorico di incremento possibile nelle previsioni del D.M. 17 marzo 2020 e quello realmente applicabile coincidono poiché l'Ente presenta parametri di spesa del personale ampiamente inferiori al limite previsti dalla norma.

Resti assunzionali teoricamente utilizzabili – quinquennio 2015-2019 (art. 5, comma 2, del Decreto 17 marzo 2020)

d) Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	€ 94.223,77
-------------------------------------	-------------

Resti assunzionali realmente utilizzabili – quinquennio 2015-2019 (art. 5, comma 2, del Decreto 17 marzo 2020)

d) Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	€ 94.223,77
-------------------------------------	-------------

Nota: Il valore teorico di utilizzo dei resti assunzionali –quinquennio 2015-2019 nelle previsioni del D.M. 17 marzo 2020 e quello realmente applicabile coincidono poiché l'Ente presenta parametri di spesa del personale ampiamente inferiori al limite previsti dalla norma.

-che è stato adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2020 -2022, di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 117 del 17.12.2019, in relazione agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246;

#### PRESO ATTO

della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 predisposta dal responsabile dell'Ufficio personale sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

-che con deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 17.12.2019 a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e acquisita agli atti d'ufficio con la programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale ed è stata dimostrata la mancanza di dipendenti che coprono posti extra dotazione organica;

-che nell'anno 2020 non sono intervenute assunzioni e/o cessazioni intercorse prima dell'entrata in vigore del D.M. 17 marzo 2020;

-che si ritiene opportuno provvedere ad adottare la programmazione assunzionale anni 2020/2022, nello specifico dell'anno corrente 2020, attraverso il combinato disposto dall'Art. 5, comma 1 e comma 2 del D.M. 17 marzo 2020, sostituendo il personale, una volta ottemperato alla preventiva mobilità obbligatoria di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., in primis mediante mobilità volontaria, in subordine attraverso il ricorso all'utilizzo di graduatoria concorsuale approvata da altro Comune, e infine tramite concorso pubblico;

- ai fini della quantificazione del budget finanziario disponibile per l'attuazione del Piano Triennale delle assunzioni 2020/2022, i seguenti parametri economici:

- Resti assunzionali quinquennio 2015/2019 -€ 94.223,77

- Cessazioni personale nel corso del triennio 2020-2022 il cui valore è già ricompreso negli indicatori previsti dal D.M. 17 marzo 2020 -€ 117.099,84 di cui utilizzabili € 31.404,98 utilizzabili nel 2020<sup>1</sup>, € 29.326,62 nel 2021 ed € 56.368,24 nel 2022:
  - Cessazione n. 1 Istruttore Tecnico cat. giur. C1 (cat. econ. C2) a far data dal 01.05.2020 (euro 29.326,62);
  - Cessazione (per mobilità) n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. giur. D1 (cat. econ. D4) a far data dal 01.07.2020 (euro 31.404,98);
  - Cessazione n. 1 Istruttore Amministrativo cat. giur. C1 (cat. econ. C4) a far data dal 01.02.2021 (euro 29.326,62);
  - Cessazione n. 1 Collaboratore C.E.D. cat. giur. B3 (cat. econ. B8) nel corso del 2022, con data da stabilirsi (euro 27.014,62);
  - Cessazione n. 1 Agente Polizia Locale cat. giur. C1 (cat. econ. C5) a far data presumibilmente dal 01.09.2022 (euro 29.326,62);
- Incremento massimo per il triennio 2020/2022 del valore della spesa del personale registrata nel 2018 per assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1, del D.M. 17 marzo 2020 (Tabella n. 3);

2020	2021	2022
19% € 87.716,70	24% € 110.800,03	26% € 120.033,37

Tabella n. 1

Resti assunzionali netti all'entrata in vigore del D.M. 17 marzo 2020 con riferimento al quinquennio 2015-2019.	€ 94.223,77
---	-------------

Tabella n. 2

<sup>1</sup> Nell'anno 2020 (dal 01.07.2020) è avvenuta l'assunzione per mobilità volontaria da altro ente di n. 1 Istruttore Tecnico cat. giuridica C1 (cat. economica C6) presso l'Area Tecnica (costo euro 29.326,62); di conseguenza dal totale del valore delle cessazioni intervenute in corso d'anno fino al 01.07.2020 va sottratto il costo della nuova assunzione per mobilità (totale cessazioni euro 60.731,60 – nuova assunzione euro 29.326,62 = euro 31.404,98 utilizzabili nel 2020 per nuove assunzioni, per turn-over attuabile in corso d'anno ex art. 3, comma 5-sexies, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come introdotto dall'art. 14-bis, comma 1, lett. b), del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26).

<p>Valore cessazioni intercorse nel triennio 2020/2022 e che si verificheranno nell'anno corrente già comprese all'interno del nuovo limite di spesa introdotto dal D.M. 17 marzo 2020 (turn-over attuabile in corso dell'anno - art. 14-bis, comma 1, lett. b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, art. 5-sexies):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cessazione n. 1 Istruttore Tecnico cat. giur. C1 a far data dal 01.05.2020 (euro 29.326,62);</li> <li>• Cessazione (per mobilità) n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. giur. D1 a far data dal 01.07.2020 (euro 31.404,98) = <u>totale cessazioni anno 2020 euro 60.731,60 – nuova assunzione euro 29.326,62 = euro 31.404,98 utilizzabili nel 2020 per nuove assunzioni</u></li> <li>• Cessazione n. 1 Istruttore Amministrativo cat. giur. C1 a far data dal 01.02.2021 (euro 29.326,62);</li> </ul>	<p>-€ 117.099,84</p>
--	----------------------

Tabella n. 3

Quantificazione percentuale di incremento <u>spesa del personale realmente utilizzabile</u> riferita all'Ente (art. 4, comma 2, Decreto 17 marzo 2020)					
Dimensione Ente	2020	2021	2022	2023	2024
d) da 3.000 a 4.999 abitanti	19% € 87.716,70	24% € 110.800,03	26% € 120.033,37	27% €124.650,04	28% € 129.266,71

Nota: Il valore teorico di incremento possibile nelle previsioni del D.M. 17 marzo 2020 e quello realmente applicabile coincidono poiché l'Ente presenta parametri di spesa del personale ampiamente inferiori al limite previsti dalla norma.

-che, ai sensi e in applicazione della nuova normativa, l'Ente ha capacità assunzionale, come evidenziato dalla tabella sopra riportata, collocandosi tra i comuni con una percentuale inferiore al valore soglia (ente virtuoso) in grado di sfruttare quindi tutta la capacità assunzionale data dal Decreto 17 marzo 2020, comprensiva dei resti assunzionali 2015-2019 (per l'anno 2020);

-che, per rendere possibile l'utilizzo delle risorse che effettivamente si liberano in applicazione della nuova disciplina, l'art. 7 del Decreto del 17 marzo 2020 già citato chiarisce che "la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art.1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n .296";

-che l'Ente procederà a definire la propria programmazione continuando a rispettare l'art.1, comma 557, della Legge n. 296/2006 e s.m.i. e garantendo quanto prescritto dall'art. 5, commi 1 e 2, del citato D.M. 17 marzo 2020;

-che è volontà dell'Ente avviare entro la fine dell'anno 2020 l'assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C a tempo indeterminato da destinare all'Area Amministrativa-Contabile settore Ragioneria, Personale e Tributi; si precisa che la figura dell'istruttore amministrativo in questione verrà impiegata **temporaneamente** (per un periodo che potrà estendersi presumibilmente al massimo fino a giugno 2021) altresì per la gestione dei servizi cimiteriali, servizio ricompreso nell'Area Tecnica ove al momento a causa della mancanza di personale non risulta possibile individuare il personale addetto destinato allo scopo, fino a quando non sarà conclusa la procedura per la sostituzione di un Istruttore Amministrativo cat. C (attualmente in servizio presso l'Area Tecnica) con collocamento a riposo per pensione anticipata (c.d. "Quota 100") con decorrenza dal 01.02.2021;

-che per l'assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C a tempo indeterminato da destinare all'Area Amministrativa-Contabile settore Ragioneria, Personale e Tributi si farà ricorso, in primo luogo all'utilizzo della procedura di mobilità volontaria; in secondo luogo, qualora l'esito della procedura di mobilità volontaria si rivelasse infruttuoso attraverso il ricorso all'utilizzo di graduatoria concorsuale approvata da altro Comune, ed infine mediante l'esperimento di un concorso pubblico; si precisa che l'assunzione in questione comporta una spesa per l'anno 2020 di Euro 2.566,02 oneri riflessi e IRAP compresi, dando atto che tale spesa non intacca la capacità assunzionale se si procede con mobilità da altro Ente soggetto a limitazioni, già compresa nella spesa del personale prevista nel bilancio di previsione 2020 e che potrà avvenire presumibilmente per il mese di dicembre 2020, e di conseguenza il costo a bilancio sul 2020 sarà di soli Euro 2.566,02;

#### CONSIDERATO

-la necessità di prevedere per il triennio 2020/2022, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le seguenti sostituzioni di personale cessato e/o che si prevede cesserà nel triennio di riferimento:

- ANNO 2020 - TEMPO INDETERMINATO

È prevista la sostituzione di n. 1 Istruttore Tecnico cat. C, in seguito alle dimissioni volontarie di n. 1 Istruttore Tecnico cat. giur. C1 (cat. econ. C2). che era in servizio presso l'Area Tecnica fino al 30.04.2020 e cessata dal servizio a seguito di assunzione in diverso Comune dal 01.05.2020, precisando che la stessa dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino al 31.10.2020; per la sostituzione della figura in oggetto dal mese di novembre 2020 si farà ricorso in primo luogo all'utilizzo della procedura di mobilità volontaria; in secondo luogo, qualora l'esito della procedura di mobilità volontaria si rivelasse infruttuoso attraverso il ricorso all'utilizzo di graduatoria concorsuale approvata da altro Comune, ed infine mediante l'esperimento di un concorso pubblico;

- ANNO 2021 - TEMPO INDETERMINATO

In vigore dell'attuale normativa;

È previsto il collocamento in pensione anticipata (c.d. "Quota 100") con decorrenza dal 01.02.2021 di n. 1 Istruttore Amministrativo cat. giur. C1, cat. econ. C4 (attualmente in servizio presso l'Area Tecnica);

È prevista la sua sostituzione con n. 1 Istruttore Tecnico cat. C, facendo ricorso in primo luogo all'utilizzo della procedura di mobilità volontaria; in secondo luogo, qualora l'esito della procedura di mobilità volontaria si rivelasse infruttuoso attraverso il ricorso all'utilizzo di graduatoria concorsuale approvata da altro Comune, ed infine mediante l'esperimento di un concorso pubblico;

La programmazione del fabbisogno del personale per l'anno 2021 potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli cui l'Ente è soggetto o che possano derivare da modifiche normative, previa verifica del rispetto di tali limiti;

- ANNO 2022 - TEMPO INDETERMINATO

In vigore dell'attuale normativa;

È previsto il collocamento in pensione con data da stabilirsi di n. 1 Collaboratore C.E.D. cat. giur. B3, cat. econ. B8 (attualmente in servizio presso l'Area Amministrativa - Contabile); è prevista la sua sostituzione con n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C, facendo ricorso in primo luogo all'utilizzo della procedura di mobilità volontaria; in secondo luogo, qualora l'esito della procedura di mobilità volontaria si rivelasse infruttuoso attraverso il ricorso all'utilizzo di graduatoria concorsuale approvata da altro Comune, ed infine mediante l'esperimento di un concorso pubblico;

È previsto inoltre il collocamento in pensione con data da stabilirsi di n. 1 Agente di Polizia Locale cat. giur. C1, cat. econ. C5 (attualmente in servizio presso l'Area Tecnica); è prevista la sua sostituzione con n. 1 Agente di Polizia Locale cat. C, facendo ricorso in primo luogo all'utilizzo della procedura di mobilità volontaria; in secondo luogo, qualora l'esito della procedura di mobilità volontaria si rivelasse infruttuoso attraverso il ricorso all'utilizzo di graduatoria concorsuale approvata da altro Comune, ed infine mediante l'esperimento di un concorso pubblico;

La programmazione del fabbisogno del personale per l'anno 2022 potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli cui l'Ente è soggetto o che possano derivare da modifiche normative, previa verifica del rispetto di tali limiti;

-che la programmazione triennale del fabbisogno del personale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli cui l'Ente è soggetto o che possano derivare da modifiche normative, previa verifica del rispetto di tali limiti;

-che il Piano dei fabbisogni di personale relativo agli anni 2020 – 2021 - 2022, come modificato dalla presente deliberazione, risulta compatibile con il prospetto della riduzione programmata della spesa per il personale dipendente calcolata come previsto dalla richiamata Circolare M.E.F. n. 9 del 2006;

-il piano occupazionale 2020-2022 predisposto sulla base della nuova dotazione organica e della normativa sopra richiamata e tendendo altresì conto delle esigenze dell'ente;

-che, al momento attuale, l'Ente non è soggetto alla vigente normativa sul collocamento obbligatorio dei disabili previsti dalla legge n. 68/1999;

#### VISTI ALTRESI'

- il Decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno 17 marzo 2020, recante "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato*";

- la Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni;
- l'art. 14-bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 4/2019, come modificato dalla Legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'art. 1, comma 853, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- l'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016;
- il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 (in particolare l'art. 3, comma 5-sexies, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come introdotto dall'art. 14-bis, comma 1, lett. b), del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26);
- il Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella Legge 30.10.2013 n. 125 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni";
- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Legge di stabilità 2017";
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Legge di stabilità 2016";
- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Legge di stabilità 2015";
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Legge di stabilità 2014";
- la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Legge di stabilità 2013";
- il D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135/2012;
- il D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010;
- il D.Lgs. n. 150/2009;
- la Legge n. 296/2006, in particolare l'art. 1, commi 557 e seguenti;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

#### VISTO

- La proposta di deliberazione in oggetto con la quale la Giunta comunale, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 165/2001 delibera:
- 1) DI APPROVARE La revisione e la modifica del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2020/2022 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 24.01.2020), dando atto che lo stesso prevede complessivamente:
    - ANNO 2020 - TEMPO INDETERMINATO:
      - l'assunzione entro la fine del 2020 di n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C a tempo pieno e indeterminato da destinare all'Area Amministrativa-Contabile settore Ragioneria, Personale e Tributi; si precisa che la figura dell'istruttore amministrativo in questione verrà impiegata temporaneamente (per un periodo che potrà estendersi presumibilmente al massimo fino a giugno 2021) altresì per la gestione dei servizi cimiteriali, servizio ricompreso nell'Area Tecnica

ove al momento a causa della mancanza di personale non risulta possibile individuare il personale addetto destinato allo scopo, fino a quando non sarà conclusa la procedura per la sostituzione di un Istruttore Amministrativo cat. C (attualmente in servizio presso l'Area Tecnica) con collocamento a riposo per pensione anticipata (c.d. "Quota 100") con decorrenza dal 01.02.2021;

Per tale assunzione si farà ricorso, in primo luogo all'utilizzo della procedura di mobilità volontaria, in subordine mediante attingimento a graduatoria concorsuale vigente approvata da altro Comune, ed infine tramite concorso pubblico; si precisa che tale assunzione comporta per l'anno 2020 una spesa pari ad euro 2.566,02, oneri riflessi e IRAP compresi, dando atto che tale spesa è già compresa nella spesa del personale prevista nel bilancio di previsione finanziario esercizio 2020 e che l'assunzione potrà avvenire presumibilmente per il mese di dicembre 2020, e di conseguenza il costo a bilancio per l'anno 2020 sarà di soli Euro 2.566,02;

- o la sostituzione di n. 1 Istruttore Tecnico cat. C con analoga figura, in seguito alle dimissioni volontarie di n. 1 Istruttore Tecnico cat. C. che era in servizio presso l'Area Tecnica fino al 30.04.2020 e cessata dal servizio a seguito di assunzione in diverso Comune dal 01.05.2020, precisando che la stessa dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino al 31.10.2020; per la sostituzione della figura in oggetto dal mese di novembre 2020 si farà ricorso in primo luogo all'utilizzo della procedura di mobilità volontaria; in secondo luogo, qualora l'esito della procedura di mobilità volontaria si rivelasse infruttuoso attraverso il ricorso all'utilizzo di graduatoria concorsuale vigente approvata da altro Comune, ed infine mediante l'esperimento di un concorso pubblico;

ANNO	PROFILO PROFESSIONALE	N. POSTI	TIPOLOGIA CONTRATTO	MODALITÀ DI ACCESSO	SPESA PREVISTA
2020	Istruttore Amministrativo Cat. C	1	Tempo indeterminato pieno	Mobilità volontaria o attingimento graduatoria o concorso pubblico	Euro 29.326,62
2020	Istruttore Tecnico Cat. C	1	Tempo indeterminato pieno	Mobilità volontaria o attingimento graduatoria o concorso pubblico	Euro 29.326,62
TOTALE SPESA PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2020					€ 58.653,24

➤ ANNO 2021 - TEMPO INDETERMINATO

È previsto il collocamento in pensione anticipata (c.d. "Quota 100") con decorrenza dal 01.02.2021 di n. 1 Istruttore Amministrativo cat. giur. C1, cat. econ. C4 (attualmente in servizio presso l'Area Tecnica);

È prevista la sua sostituzione con n. 1 Istruttore Tecnico cat. C, facendo ricorso in primo luogo all'utilizzo della procedura di mobilità volontaria; in secondo luogo, qualora l'esito della procedura di mobilità volontaria

si rivelasse infruttuoso attraverso il ricorso all'utilizzo di graduatoria concorsuale vigente approvata da altro Comune, ed infine mediante l'esperimento di un concorso pubblico;

La programmazione del fabbisogno del personale per l'anno 2021 potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli cui l'Ente è soggetto o che possano derivare da modifiche normative, previa verifica del rispetto di tali limiti;

ANNO	PROFILO PROFESSIONALE	N. POSTI	TIPOLOGIA CONTRATTO	MODALITÀ DI ACCESSO	SPESA PREVISTA
2021	Istruttore Tecnico Cat. C	1	Tempo indeterminato pieno	Mobilità volontaria o attingimento graduatoria o concorso pubblico	Euro 29.326,62
TOTALE SPESA PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2021					€ 29.326,62

➤ ANNO 2022 - TEMPO INDETERMINATO

È previsto il collocamento in pensione con data da stabilirsi di n. 1 Collaboratore C.E.D. cat. giur. B3, cat. econ. B8 (attualmente in servizio presso l'Area Amministrativa - Contabile); è prevista la sua sostituzione con n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C, facendo ricorso in primo luogo all'utilizzo della procedura di mobilità volontaria; in secondo luogo, qualora l'esito della procedura di mobilità volontaria si rivelasse infruttuoso attraverso il ricorso all'utilizzo di graduatoria concorsuale vigente approvata da altro Comune, ed infine mediante l'esperimento di un concorso pubblico;

È previsto inoltre il collocamento in pensione con data da stabilirsi di n. 1 Agente di Polizia Locale cat. giur. C1, cat. econ. C5 (attualmente in servizio presso l'Area Tecnica); è prevista la sua sostituzione con n. 1 Agente di Polizia Locale cat. C, facendo ricorso in primo luogo all'utilizzo della procedura di mobilità volontaria; in secondo luogo, qualora l'esito della procedura di mobilità volontaria si rivelasse infruttuoso attraverso il ricorso all'utilizzo di graduatoria concorsuale vigente approvata da altro Comune, ed infine mediante l'esperimento di un concorso pubblico;

La programmazione del fabbisogno del personale per l'anno 2022 potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli cui l'Ente è soggetto o che possano derivare da modifiche normative, previa verifica del rispetto di tali limiti;

ANNO	PROFILO PROFESSIONALE	N. POSTI	TIPOLOGIA CONTRATTO	MODALITÀ DI ACCESSO	SPESA PREVISTA
2022	Istruttore Amministrativo Cat. C	1	Tempo indeterminato pieno	Mobilità volontaria o attingimento graduatoria o concorso pubblico	Euro 29.326,62

2022	Agente Polizia Locale Cat. C	1	Tempo indeterminato pieno	Mobilità volontaria o attingimento graduatoria o concorso pubblico	Euro 29.326,62
TOTALE SPESA PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2022					€ 58.653,24

Copertura piano assunzionale anno 2020	€ 58.653,24
Valore cessazioni anno 2020 (spesa già compresa nel valore di riferimento introdotto dal D.M. 17 marzo 2020) * così calcolati: totale cessazioni anno 2020 euro 60.731,60 – nuova assunzione euro 29.326,62 = euro 31.404,98	- € 31.404,98
Utilizzo incremento spesa del personale (art. 4, comma 2, Decreto 17 marzo 2020) per colmare la differenza tra l'utilizzo delle cessazioni anno 2020 (€ 31.404,98) e la spesa complessiva del piano assunzionale anno 2020 (€ 27.248,26 dei € 67.746,70 disponibili per l'anno 2020)	€ 27.248,26 (derivanti dai € 58.653,24 - € 31.404,98)
Totale copertura piano assunzionale 2020	€ 58.653,24

Copertura piano assunzionale anno 2021	€ 29.326,62
Valore cessazioni anno 2021 (spesa già compresa nel valore di riferimento introdotto dal D.M. 17 marzo 2020)	- € 29.326,62
Utilizzo incremento spesa del personale (art. 4, comma 2, Decreto 17 marzo 2020) per colmare la differenza tra l'utilizzo delle cessazioni anno 2021 (€ 29.326,32) e la spesa complessiva del piano assunzionale anno 2021 (€ - 29.326,62) NOTA: NON SI RICORRE A UTILIZZO INCREMENTO SPESA DEL PERSONALE IN QUANTO IL VALORE DELLE CESSAZIONI	€ 0,00

Totale copertura piano assunzionale 2020	€ 29.326,62
--	-------------

Copertura piano assunzionale anno 2022	€ 58.653,24
Valore cessazioni anno 2022 (spesa già compresa nel valore di riferimento introdotto dal D.M. 17 marzo 2020)	- € 56.368,24
Utilizzo incremento spesa del personale (art. 4, comma 2, Decreto 17 marzo 2020) per colmare la differenza tra l'utilizzo delle cessazioni anno 2022 (€ 56.368,24) e la spesa complessiva del piano assunzionale anno 2022 (€- 58.653,24)	€ 2.285,00 (derivanti dai € 58.653,24 - € 56.368,24)
Totale copertura piano assunzionale 2022	€ 58.653,24

- 2) DI DARE ATTO che la spesa derivante dal Piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2020/2022 sia compatibile con i vincoli di legge vigenti, sia con riferimento ai nuovi criteri fissati dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, come risulta dall'allegato sub. A) alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, sia con riferimento ai limiti imposti dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 in tema di contenimento della spesa di personale (limite rispetto spesa triennio 2011/2013 come da allegato sub D));
- 3) DI AUTORIZZARE per il triennio 2020/2022 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
- 4) DI DARE ATTO che in virtù delle previsioni dell'art. 7, comma 1 del D.M. 17 marzo 2020 "la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- 5) DI APPROVARE il calcolo della capacità assunzionale per il triennio 2020/2022, allegato sub A) alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, dando atto che in virtù della normativa vigente per il triennio 2020/2022 la capacità assunzionale di ciascun anno è pari al 100% delle cessazioni dell'anno precedente e dell'anno in corso;

- 6) DI APPROVARE, inoltre, il prospetto contenente il calcolo dei resti assunzionali netti all'entrata in vigore del D.M. 17 marzo 2020 con riferimento al quinquennio 2015-2019, allegato sub B) alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 7) DI ALLEGARE, per le motivazioni riportate in premessa, la dotazione organica dell'Ente (allegato sub. C), costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, aggiornata alla data odierna, prendendo contestualmente atto che non vi sono eccedenze di personale;
- 8) DI ALLEGARE altresì il calcolo del limite di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 (allegato sub D), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che il piano assunzionale per il triennio 2020/2022 appare compatibile con il limite di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 e con il Bilancio di previsione 2020/2022;
- 9) DI STABILIRE che il presente atto sarà allegato, per farne integrante e sostanziale, al Bilancio di Previsione 2020/2022;
- 10) DI DARE ATTO che quanto statuito con la presente deliberazione potrà essere rivisto in funzione dell'eventuale ulteriore utilizzo del valore di incremento di spesa del personale realmente possibile secondo le previsioni ed i limiti di cui all'art. 5 del D.M. 17 marzo 2020;
- 11) DI DARE ATTO che la presente programmazione:
  - a) potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli cui l'Ente è soggetto o che possano derivare da modifiche normative, previa verifica del rispetto degli stessi;
  - b) potrà essere integrata, relativamente alla previsione di assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto della dotazione organica vigente, a seguito di cessazioni di personale, previa verifica dei sopra richiamati limiti normativi;
- 12) DI DARE ATTO che sul presente provvedimento è stata acquisita l'asseverazione del Revisore dei Conti del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio, resa ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, unitamente al parere favorevole ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 (allegato sub E);
- 13) DI DEMANDARE al responsabile dell'Ufficio Personale l'adozione di ogni atto inerente e conseguente all'assunzione a qualsiasi titolo di personale sulla base della programmazione vigente;
- 14) DI TRASMETTERE la presente deliberazione alle OO.SS. ed alla R.S.U.;
- 15) DI COMUNICARE l'adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 16) DI DARE ATTO che la pubblicazione della presente delibera all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero in riferimento ai dati sensibili;
- 17) DI ASSOLVERE l'obbligo di pubblicazione della presente delibera, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.), sul sito internet del Comune "Amministrazione Trasparente" – sezione "Provvedimenti" – sottosezione "Provvedimenti organi indirizzo politico", contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line;

18) DI OTTEMPERARE contestualmente all'affissione all'albo, al disposto dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

- I pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- La legislazione vigente in tema di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

ACCERTA

che l'atto di programmazione del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione della spesa previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e con l'articolo 1, cc. 557e segg., della legge n. 296/2006;

ESPRIME

ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001, **parere FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione in oggetto.

L'organo di Revisione  
dott. Giovanni Spina  
(firmato digitalmente)